



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)  
di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)  
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)  
con il Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)  
con il Ministro dello sviluppo economico  
e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)  
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (GNUDI)  
con il Ministro della difesa (DI PAOLA)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)  
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CATANIA)  
con il Ministro della salute (BALDUZZI)  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI)  
e con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	41
Relazione tecnica .....	»	51
Disegno di legge .....	»	57

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, nel corso della XVI legislatura, il Governo Berlusconi prima ed il Governo Monti poi, hanno presentato alle Camere, rispettivamente, il disegno di legge comunitaria 2011 e il disegno di legge comunitaria 2012, il cui *iter* di approvazione si è arrestato per entrambi alla seconda lettura in Senato (v. rispettivamente, atti Senato nn. 3129 e 3510). Con lo scioglimento delle Camere, i due disegni di legge sono decaduti. La possibilità di ripresentarli come tali al nuovo Parlamento - analogamente a quanto si è solitamente fatto nell'avvicinarsi delle legislature - è attualmente preclusa dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», la quale ha sostituito alla strumento della legge comunitaria annuale i due strumenti della «legge di delegazione europea» e della «legge europea».

Nel presente disegno di legge europea sono inserite tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei e finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea. Si tratta di casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, oppure di procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258-260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A quella parte di pre-contenzioso e contenzioso per la quale si è riconosciuta l'esattezza delle censure della Commissione euro-

pea si intende porre rimedio con il presente disegno di legge, con il duplice effetto positivo di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede europea e di evitare aggravii di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna ad una pena pecuniaria da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi europei e la conseguente riduzione delle infrazioni a carico dell'Italia sono obiettivi prioritari del Governo italiano, che si inquadrano nelle indicazioni in materia di attuazione degli obblighi del mercato interno contenute nel Patto per la crescita e l'occupazione adottato dal Consiglio europeo il 29 giugno 2012. Con il presente disegno di legge si intende, quindi, sia prevenire l'imminente apertura di procedure d'infrazione *ex* articolo 258 del TFUE, sia arrivare alla chiusura di un numero consistente delle stesse, migliorando peraltro così la posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri nella classifica degli inadempimenti.

Sinteticamente, con l'adozione del provvedimento:

- si potrebbero chiudere 19 procedure d'infrazione e 11 casi EU pilot;
- si darebbe attuazione a 2 decisioni della Commissione europea;
- si evita l'apertura di due procedure d'infrazione derivanti da casi non trattati dalla Commissione europea nell'ambito del sistema EU pilot;
- si attuano due regolamenti UE.

Sullo schema di disegno di legge è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge n. 234 del 2012, nonché dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce le attribuzioni della Conferenza, come modificato dalla stessa legge n. 234 del 2012. Sul merito del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, si veda la parte finale della presente relazione.

Di seguito sono illustrati i contenuti del disegno di legge.

Il Capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento.

L'articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2053.

Detta procedura è stata avviata il 29 novembre 2011 con l'invio di una lettera di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito alla chiusura negativa del caso EU Pilot 1694/11/JUST.

In particolare, le disposizioni del diritto nazionale contestate dalla Commissione europea sono:

a) l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, con riguardo all'ingresso e al soggiorno del *partner* con cui il cittadino abbia una relazione stabile, introduce una condizione aggiuntiva - vale a dire l'attestazione dello Stato membro di origine - mentre la direttiva non consente agli Stati membri di limitare i mezzi di prova ai documenti ufficiali dello Stato membro di origine;

b) l'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 30 del 2007, in relazione alla prova della titolarità del diritto alla li-

bera circolazione per il cittadino dell'Unione o un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, da fornire prima di procedere al respingimento, aggiunge una condizione aggiuntiva - anch'essa non in linea con le previsioni della direttiva - nella misura in cui prevede che l'interessato possa dimostrare il proprio diritto di ingresso con altra idonea documentazione, «secondo la legge nazionale»;

c) l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 30 del 2007 ha introdotto, ai fini della valutazione relativa all'esistenza di risorse sufficienti per i soggiorni superiori a tre mesi, un richiamo espresso a che tale valutazione sia effettuata con particolare riguardo alle «spese afferenti all'alloggio», richiamo ritenuto dalla Commissione incompatibile con le disposizioni della direttiva, poiché, riservando particolare rilievo ad un elemento specifico, rischia di travisare quanto previsto dalla direttiva in materia di valutazione delle risorse sufficienti;

d) l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2007, con riferimento all'iscrizione anagrafica, e l'articolo 10, comma 3, dello stesso decreto, con riferimento al rilascio della carta di soggiorno, non includono, tra i documenti che devono essere presentati, la prova di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione; ciò rende poco chiaro quali documenti debba presentare il *partner* con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile, ai fini del rilascio dell'iscrizione anagrafica e della carta di soggiorno; la Commissione ritiene, quindi, che sia necessario includere nella normativa di recepimento della direttiva 2004/38/CE (ossia il decreto legislativo n. 30 del 2007) un riferimento alla prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, lettera f), della direttiva;

e) l'articolo 183-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co-

dice di procedura penale), facendo richiamo solo alla lettera *a*) – e non anche alla lettera *b*) – dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, esclude il *partner* dall'applicazione delle garanzie previste in materia di allontanamento dal territorio nazionale a titolo di pena o di misura accessoria; infatti, il *partner* non può essere considerato ricompreso nella definizione di familiare di cui all'articolo 183-ter del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto la sua assimilazione ai familiari del cittadino dell'Unione è consentita, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2004/38 (e del corrispondente articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 30 del 2007), solo nella misura in cui si tratta di un «*partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro», e «la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio»; non essendo soddisfatta in Italia quest'ultima condizione, è necessario fare riferimento espresso al *partner* con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione debitamente attestata, al fine di estendergli la tutela in materia di allontanamento dal territorio nazionale a titolo di pena o di misura accessoria garantita dall'articolo 183-ter.

Al fine di superare gli addebiti mossi dalla Commissione europea, l'articolo intende apportare le seguenti modifiche alla normativa nazionale:

1) circa i rilievi *sub a*) e *d*), modifica il decreto legislativo n. 30 del 2007, prevedendo che la dimostrazione dell'esistenza di una relazione stabile del *partner* con un cittadino UE debba essere comprovata con «documentazione ufficiale»;

2) con riguardo al rilievo *sub b*), sopprime l'espressione «secondo la legge nazionale»;

3) con riferimento ai rilievi *sub c*), elimina il riferimento al «particolare riguardo

alle spese afferenti all'alloggio», introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011;

4) in relazione, infine, al rilievo *sub e*), sopprime, all'articolo 183-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il riferimento alla sola lettera *a*) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, richiamando così integralmente il citato comma 2, il quale include sia il familiare che il *partner*, al fine di estendere a quest'ultimo le garanzie in materia di allontanamento.

L'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale sancisce che «le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano [...]».

La modifica apportata dall'articolo 2 disegno di legge fa seguito alla procedura di infrazione 2009/4686, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, avviata nei confronti dell'Italia per la ritenuta discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, derivante della normativa contenuta nei contratti collettivi applicabili all'area della dirigenza medica e

veterinaria, i quali prevedono, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di esclusività, nonché degli altri trattamenti economici e professionali ivi previsti, un'anzianità di servizio di un certo numero di anni, da maturarsi senza soluzione di continuità. Tale clausola di continuità del servizio prestato, pur applicandosi anche ai cittadini italiani, provocherebbe, secondo la Commissione europea, un'indiretta discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare la propria attività professionale presso strutture sanitarie pubbliche in Italia, in quanto il trasferimento, a tal fine, dal loro Stato di provenienza determina inevitabilmente l'interruzione del rapporto di lavoro.

Per questi motivi, l'articolo in questione, aggiungendo un secondo periodo alla richiamata norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, sancisce che, relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro. La legge da ultimo citata disciplina il riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero da sanitari italiani, presso le strutture sanitarie individuate dalla medesima legge, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici per sanitari banditi in Italia, riconoscendo tale attività come titolo valutabile nei concorsi medesimi.

Lo scopo è dunque quello di eliminare la discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

La stima degli oneri economici derivanti dall'applicazione della norma ha implicato

la quantificazione dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari attualmente operanti presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale, che abbiano in precedenza lavorato in strutture pubbliche di altri Stati dell'Unione europea e che si siano trasferiti in Italia allo scopo di espletare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie pubbliche italiane. Infatti, mentre a legislazione vigente l'esperienza professionale espletata negli Stati dell'Unione europea non può cumularsi con quella espletata in Italia, a causa della soluzione di continuità determinatasi in ragione del trasferimento, a seguito della proposta normativa in questione tale esperienza potrà essere utilmente conteggiata ai fini del riconoscimento dei predetti trattamenti economici.

A tal fine, il Ministero della salute ha chiesto ai direttori generali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'espletamento di un'attività ricognitiva finalizzata ad acquisire elementi in ordine alla quantificazione dei dirigenti medici e veterinari che presentino caratteristiche tali da poter beneficiare della proposta normativa in esame.

Su un totale di 220 strutture sanitarie interpellate, hanno fornito riscontro 171, di cui 90 aziende sanitarie locali, 68 aziende ospedaliere universitarie e 13 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Le aziende che sono interessate dalla modifica normativa risultano essere pari a 66.

In particolare, l'indagine ha inteso rilevare l'incremento presunto di spesa che deriverebbe dall'applicazione della misura in oggetto.

Dalla elaborazione dei dati pervenuti risulta che, allo stato attuale, un numero pari a circa 153 dirigenti, medici e sanitari, presenta le caratteristiche suddette e che, ove si applicasse la norma in esame, si determinerebbe un incremento presunto totale di spesa, per l'anno 2012, di euro 231.266,41,

che rappresenta il risultato differenziale tra l'ammontare delle indennità attualmente spettanti, sulla base della legislazione vigente, ai soggetti interessati, e quello che deriverebbe dall'applicazione della norma in esame. Dalla rilevazione effettuata si è inoltre stimato un ammontare di circa euro 2.396.290,07, quale importo complessivo da corrispondere eventualmente a titolo di emolumenti arretrati, nel caso di conteggio dell'anzianità pregressa sulla base della norma in esame.

Utilizzando un fattore moltiplicativo pari ad 1,28 - assumendo cioè che nel resto degli enti che non hanno fornito risposta sussista una situazione se non equivalente, quantomeno analoga - avremo i seguenti dati:

numero di dirigenti coinvolti: 161;  
differenziale annuale sulle indennità corrisposte: 296.021,00;  
arretrati: 3.067.251,29.

Pertanto la norma è stata volutamente circoscritta al solo ambito sanitario, anche per ordini di valutazione tecnica contabile, posto che, per esempio, il Fondo sanitario nazionale non può pagare altri che il personale del comparto di riferimento.

Il fondo *ex* articolo 5 della legge n. 183 del 1987 è dotato della capienza necessaria a far fronte agli oneri di cui sopra.

L'articolo 3 è diretto a risolvere integralmente le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK in materia di prestazioni transfrontaliere di servizi in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale. Il caso è già stato chiuso negativamente e sarà a breve avviata una procedura di infrazione.

La Commissione europea, in particolare:

1) ha censurato per contrarietà all'articolo 56 del TFUE e all'articolo 16 della direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) la norma dettata dall'arti-

colo 203, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che impone ai consulenti che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea e vogliano esercitare la propria attività anche in Italia di eleggere domicilio esclusivo in Italia al momento della loro iscrizione all'albo nazionale dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

2) ha contestato la mancanza di un raccordo tra l'articolo 201 dello stesso decreto legislativo n. 30 del 2005 e la normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche, in ordine al regime applicabile ai prestatori transfrontalieri.

Questo secondo rilievo è stato risolto con l'adozione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto, con l'articolo 87, comma 1, l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 201 e, con l'articolo 87, comma 2, la modifica dell'articolo 203, comma 3.

La modifica normativa prevista dall'articolo 3 del presente disegno di legge, abrogando la norma contestata nel primo rilievo della Commissione, rimuove l'obbligo di domiciliatura in Italia per i consulenti che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Con il citato articolo viene, pertanto, risolto ogni addebito residuo sollevato dalla Commissione europea nei confronti della normativa italiana in materia.

L'articolo 4 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla citata direttiva servizi (2006/123/CE).

Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva servizi laddove la legislazione

nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la Commissione ha chiesto, con nota del 13 febbraio 2013, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un intervento normativo in materia.

Con l'articolo 4 in questione, dunque, si consente alle guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni, siano esse generali o specifiche.

Al riguardo, si fa presente che l'intera disciplina delle guide turistiche dovrebbe essere oggetto di un riordino normativo per definire i requisiti di accesso alla stessa in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, in attesa del predetto riordino normativo della materia, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, si è ravvisata la necessità di garantire, anche per l'esercizio della professione di guida turistica, l'applicazione della direttiva servizi su tutto il territorio nazionale.

In questo quadro, si è ritenuto opportuno anticipare, già in questa sede, la previsione generale della validità su tutto il territorio nazionale dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, onde evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.

L'articolo 5 modifica l'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE

concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094, avviata nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

L'articolo 7 della direttiva stabilisce che «l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore». La disposizione lascia ampia libertà agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare per assicurare la copertura per intero dei rischi derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore del viaggio.

Il sistema italiano ha dato attuazione agli obblighi imposti dall'articolo 7 della direttiva con l'istituzione del Fondo nazionale di garanzia, previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il quale stabilisce che «Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore».

Il Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico consente, pertanto, in caso di insolvenza e/o fallimento dell'organizzatore o venditore di rimborsare il prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché di fornire un'immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Il Fondo nazionale di garanzia, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali, il turi-



smo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, non dispone di alcuna dotazione a carico del bilancio dello Stato. Il relativo capitolo di bilancio (cap. 863) è riportato «per memoria» all'inizio di ogni esercizio finanziario e viene annualmente alimentato, a norma del comma 2 del predetto articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011, esclusivamente da una quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore, di cui all'articolo 50, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto legislativo. Queste somme vengono versate a cura delle compagnie di assicurazione su un apposito capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze per essere poi riassegnate, previa richiesta del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al citato capitolo 863.

Il Fondo può contare quindi esclusivamente sulle somme che di volta in volta vengono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, la cui media può stimarsi intorno ai 200.000/250.000 euro annui, affluenti ad intervalli di tempo non regolari e nemmeno prevedibili, tenuto conto della complessa e lunga procedura che deve seguirsi per le suddette riassegnazioni.

Le ordinarie risorse finanziarie disponibili con l'attuale sistema di alimentazione del Fondo non hanno potuto, pertanto, far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti *tour operator* italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio).

Nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094, la Commissione europea, nell'evidenziare l'incapacità del sistema italiano nel rispondere ed evadere le domande di rimborso degli acquirenti di pacchetti turistici dall'anno 2009, ha pertanto invitato le Autorità italiane ad adottare misure urgenti e decisive per rispettare gli obblighi imposti

dalla direttiva 90/314/CEE. Ad avviso della Commissione, infatti, il Fondo nazionale come attualmente previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 non è in grado di fornire una garanzia effettiva di rimborso per tutti gli importi versati e per il rimpatrio dei consumatori lasciati a terra. In particolare, l'alimentazione del Fondo, limitata al solo 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli organizzatori e dei venditori di pacchetti turistici, si è dimostrata insufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 7 della direttiva.

Alla luce degli addebiti mossi dalla Commissione europea, l'articolo 5 in esame dispone pertanto l'aumento dal 2 per cento al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l'eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo 863 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'effettivo importo da rimborsare.

L'articolo 6 adegua la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e supera le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito del caso EU Pilot 1753/11/MARK, in particolare per quanto concerne la norma che impone la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati. La Commissione europea ha, infatti, avviato una richiesta di informazioni in merito all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il quale prevede che gli avvocati stabiliti, provenienti da altri Stati membri, possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tale previsione è stata ritenuta dalla Commissione contraria al diritto dell'Unione europea, in quanto impedisce agli avvocati di altri Stati membri, che desiderino stabilirsi

in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, di costituire società tra professionisti che non annoverino tra i loro soci almeno un avvocato italiano.

Il citato caso EU Pilot è stato chiuso negativamente dal competente servizio della Commissione, che ha proposto l'avvio di una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Occorre, pertanto, sopprimere, al comma 1 della norma sopra citata, la parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati; conseguentemente, al comma 2, che concerne l'obbligo dell'avvocato stabilito di esercitare l'attività giudiziale d'intesa con un avvocato italiano - obbligo previsto, per tre anni, per tutti gli avvocati comunitari «stabiliti», al fine di diventare avvocati «integrati» e poter, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l'avvocato italiano - è necessario eliminare il riferimento alla qualità di socio dell'avvocato italiano.

L'articolo 7 mira a prevenire l'avvio di una procedura di infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 208 del 2011 di recepimento della direttiva, infatti, ha erroneamente previsto che le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza non si applichino ai contratti affidati nel quadro di accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più Stati membri, laddove l'analoga previsione della direttiva (articolo 12, lettera a)) limita tale esclusione ai soli casi in cui gli accordi siano conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo.

Essendo evidente, pertanto, che l'attuale formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011 estende arbitrariamente l'ambito di applicazione delle esclusioni recate dalla direttiva, in aperta violazione della medesima, nonché dei principi generali in materia di appalti pubblici vigenti nell'ordinamento UE, è stato concluso con la Commissione europea un accordo formale per riallineare la disposizione in parola al testo della direttiva ed evitare il sicuro avvio di una procedura di infrazione.

L'inserimento di tale norma nel presente disegno di legge si giustifica ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), della legge n. 234 del 2012 (disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea).

L'articolo 8 modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni per i familiari di cittadini dell'Unione, per i soggiornanti di lungo periodo e i titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, al fine di porre rimedio ai profili di non conformità della disciplina italiana sollevati dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME con riferimento alle violazioni delle direttive 2004/38/CE, 2003/109/CE e 2004/83/CE.

Nell'ambito di detti casi, le Autorità italiane hanno sostenuto la piena compatibilità dell'ordinamento interno col diritto dell'Unione europea; tuttavia le argomentazioni proposte sono state ritenute dalla Commissione europea non soddisfacenti ai fini del superamento dei rilievi mossi. I casi in oggetto sono pertanto prossimi al passaggio a procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'ambito del caso EU Pilot 1769/11/JUST, la Commissione europea ha rilevato la non conformità dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nella parte in cui non prevede la possibilità di accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni italiane per i cittadini di Stati terzi che siano familiari di cittadino dell'Unione europea. La Commissione ha infatti ricordato che con l'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE anche i familiari di un cittadino dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un Paese terzo hanno diritto di accedere a un'attività economica subordinata (articolo 23 della direttiva). Ad essi si estendono i diritti goduti dai cittadini di uno Stato membro, a condizioni di parità con i cittadini nazionali (articolo 24). Di conseguenza i cittadini di uno Stato terzo che siano familiari di un cittadino dell'Unione e che siano titolari del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno hanno lo stesso diritto dei lavoratori migranti dell'Unione di accedere ai posti alle dipendenze della amministrazioni pubbliche dello Stato membro ospitante. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia, gli Stati membri hanno il diritto di riservare ai cittadini nazionali solo quegli impieghi presso la pubblica amministrazione che implicano, in modo diretto o indiretto, la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre autorità pubbliche. Tali criteri vanno valutati caso per caso, in relazione alla natura dei compiti e delle responsabilità richieste dal posto. Tutti i posti presso le pubbliche amministrazioni che non soddisfano tali criteri devono pertanto essere resi disponibili per i cittadini dell'Unione e quindi anche per i cittadini di Stati terzi loro familiari e titolari del diritto di soggiorno.

Alla luce di ciò, il comma 1, lettera a), dell'articolo 8 del presente disegno di legge modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 al fine di garantire l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, non solo ai cittadini dell'Unione ma anche ai «loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

Inoltre, nell'ambito del caso EU Pilot 2368/11/HOME, la Commissione ha lamentato la non compatibilità dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nella misura in cui quest'ultimo non riconosce al cittadino di uno Stato terzo, che sia soggiornante di lungo periodo, lo stesso diritto di accedere al pubblico impiego previsto per i cittadini nazionali e i cittadini di uno Stato membro dell'Unione. La Commissione europea ha altresì richiamato le Autorità italiane ad una corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, al fine di garantire ai beneficiari di protezione sussidiaria l'esercizio del diritto all'accesso al pubblico impiego senza discriminazioni. È opportuno ricordare che, con riferimento ai cittadini di Stati terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE, gli stessi devono godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini nazionali per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione. Il citato articolo 11, al paragrafo 3, lettera a), prevede una deroga al diritto alla parità di trattamento, stabilendo che gli Stati membri «possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comuni-

taria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE». Da tali disposizioni consegue che al soggiornante di lungo periodo deve essere garantito lo stesso accesso al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato, salvo nel caso di:

- attività che implicino la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, anche in via occasionale;

- attività che la legislazione nazionale o la normativa dell'Unione riservino espressamente ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE, a condizione che tale normativa fosse vigente alla data di entrata in vigore della direttiva 2003/109/CE.

Con riguardo invece ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria, l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE garantisce la possibilità di accedere al pubblico impiego solo agli aventi lo *status* di rifugiato e non anche ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva sopra richiamata, gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello *status* di protezione sussidiaria ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo *status* di protezione sussidiaria. Ai sensi della predetta norma e alla luce di quanto ribadito dalla Corte di giustizia (causa C-149/79; causa C-290/94), al titolare dello *status* di protezione sussidiaria deve essere garantito lo stesso accesso al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato, salvo nel caso di attività che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o che abbiano ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato; attività temporaneamente escluse in considerazione della situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro.

Alla luce dei rilievi mossi dalla Commissione europea, sono state predisposte le modifiche di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 in esame, il quale aggiunge all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 un ulteriore comma per far sì che le disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego che riguardano i cittadini dell'Unione si applichino anche ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria.

La modifica di cui al comma 2, infine, è stata predisposta per ragioni sistematiche e di chiarezza.

L'inserimento di tale articolo nel presente disegno di legge si giustifica ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera *c*), della legge n. 234 del 2012 (disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea).

Il Capo II reca disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 9 modifica il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta erariale sugli aeromobili privati, agli aeromobili privati immatricolati all'estero in registri aeronautici diversi da quello nazionale tenuto dall'ENAC.

In particolare, nell'ambito del caso EU Pilot 3192/12/TAXU, è stato rilevato che la versione originaria del comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabiliva l'applicazione dell'imposta anche agli aeromobili esteri a seguito di una sosta sul territorio italiano superiore a 48 ore. Successivamente, con l'articolo 3-*sexies*, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, detto termine è stato esteso a 45 giorni.

Al riguardo, la Commissione europea ha fatto notare che, nonostante detta estensione,

la norma violerebbe l'articolo 3 della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che impone agli Stati membri, per un periodo di sei mesi, l'applicazione di una franchigia da qualsiasi imposta di consumo in caso di importazione temporanea di aerei da turismo.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, è stato predisposto l'articolo in questione, con il quale, sostanzialmente, si eleva il presupposto impositivo a sei mesi prescrivendo l'applicazione dell'imposta solo al superamento di detto limite.

L'articolo 10 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di monitoraggio fiscale (in particolare il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195) al fine di renderla più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU.

In particolare, il comma 1 reca le seguenti modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Articolo 1: alcuni operatori, fra i quali i *money transfer* (articolo 11, comma 1, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 231 del 2007), finora non tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, vengono compresi nell'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri.

Sarebbero monitorate tutte le operazioni di valore pari o superiore a 15.000 euro (limite stabilito nell'ambito della disciplina antiriciclaggio) anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate, cosiddette operazioni frazionate.

Ai sensi delle disposizioni vigenti i trasferimenti verso l'estero effettuati tramite intermediari italiani da soggetti non residenti sono «monitorati» ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.

La finalità di tale previsione è quella di impedire che vengano usati come prestanome soggetti non sottoposti al monitoraggio. Le modalità di monitoraggio di tali flussi transfrontalieri si differenziano da quelle previste nel caso di operazioni messe in essere da soggetti residenti e richiedono apposite e costose modalità di lavorazione. Inoltre, i particolari limiti ai trasferimenti posti da tale disposizione appaiono difficilmente verificabili. Si ricorda che i trasferimenti da parte di soggetti non residenti possono essere effettuati solo «nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia».

Per effetto della proposta normativa in oggetto, i trasferimenti effettuati da soggetti non residenti sarebbero monitorati analogamente a quelli effettuati da soggetti italiani, utilizzando gli stessi programmi con notevole snellimento degli adempimenti degli intermediari.

In sostanza, la normativa sul monitoraggio a fini fiscali risulterebbe allineata a quella sull'antiriciclaggio mutuandone i presupposti applicativi e, quindi, evitando, con riferimento alle medesime operazioni, la raccolta di dati diversi.

Inoltre, in tal modo, vi sarebbe un'unica soglia al di sopra della quale gli intermediari sarebbero tenuti agli adempimenti sia ai fini dell'antiriciclaggio che del monitoraggio fiscale. Il limite sarebbe, quindi, unificato con riferimento ai trasferimenti di valore pari o superiore a 15.000 euro, anche per quanto concerne l'obbligo di rilevare e segnalare le operazioni frazionate.

Articolo 2: poiché la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU, ha contestato l'utilità del vigente articolo 2 (Trasferimenti attraverso non residenti) – concernente l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari indicati nel comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge

n. 167 del 1990 - e la proporzionalità delle relative sanzioni, indicate nell'articolo 5, comma 2, i vigenti contenuti della norma vengono eliminati e, di conseguenza, verrà eliminata la sezione I del modulo RW della dichiarazione dei redditi. Risulteranno diminuiti gli adempimenti per i contribuenti, in linea con quanto richiesto dalla Commissione europea.

La nuova norma ha l'obiettivo di dare concreta attuazione alle disposizioni di contrasto delle frodi internazionali consentendo all'Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere.

Articolo 4: con le modifiche proposte a tale norma, sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero, non solo i possessori «formali» delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati «titolari effettivi» ai sensi della normativa sul monitoraggio. Pertanto, la dichiarazione sarebbe dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o *trust*), siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 in qualità di titolari effettivi dell'entità nell'accezione utilizzata ai fini della normativa antiriciclaggio.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per «titolare effettivo» si intende:

«a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società

ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i *trust*, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica».

Viene inoltre soppresso l'obbligo di indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività detenute all'estero, attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990. In pratica è eliminata, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, la sezione III con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea.

È altresì stabilito che su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio, ai quali le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione, debbano applicare le previste ritenute. La norma prevede l'introduzione dell'imposizione tramite ritenuta (a titolo d'acconto) anche per tutte le tipologie di redditi di capitale sinora sottoposte ad

imposizione solo nell'ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.

Viene confermato al comma 3 il contenuto delle disposizioni introdotte dal comma 16-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, circa l'esonero dalla dichiarazione nei casi in cui le attività siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. Peraltro, nei casi di gestione o amministrazione gli intermediari provvederanno a sottoporre ad imposizione i redditi ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nella nuova formulazione che se ne propone.

Articolo 5: le sanzioni relativamente alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 sono state attenuate, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Originariamente le sanzioni erano previste nella misura dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati ed era altresì prevista la confisca di beni di corrispondente valore.

Sono previste sanzioni particolarmente severe nel caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non indicate nel modulo RW. Infatti viene confermato quanto disposto a questo riguardo dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009. Resta ugualmente immutata la previsione che per l'accertamento di tali violazioni i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono raddoppiati.

Lo stesso dicasi per il prolungamento dei termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento alle le violazioni di cui ai commi 1,

2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, nel testo vigente.

Articolo 6: il riferimento attualmente vigente al «tasso ufficiale medio» è sostituito con quello al «tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta».

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni per i casi in cui le attività estere non sono produttive di redditi (ad esempio taluni conti correnti). Le stesse sono in linea con le indicazioni già date in sede di istruzioni al modulo RW (vedi colonna 4 della sezione II).

Il comma 2 introduce una modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, al fine di prevedere la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia delle dogane.

Si fa presente al riguardo che i dati contenuti nelle dichiarazioni di trasporto al seguito, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, erano trasmesse all'amministrazione finanziaria.

Nella formulazione del vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008 non si rinviene tale previsione. D'altra parte appare dubbio se le informazioni possano essere legittimamente fornite all'Agenzia delle entrate. Al riguardo si ritiene opportuno ripristinare la possibilità per l'Agenzia delle entrate di conoscere i dati dei trasferimenti al seguito, al fine di poter conoscere in maniera completa i trasferimenti complessivi effettuati, attraverso i vari canali, dai singoli contribuenti in modo da ricostruirne l'effettiva capacità contributiva.

Al comma 3 dello stesso articolo 10, infine, è stata inserita una modifica all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, in base alla quale la ritenuta è operata dai soggetti

residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, anziché nel pagamento degli stessi.

L'articolo 11 abroga la norma, prevista dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001, che accorda ai comuni la possibilità di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, affidando ai medesimi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali, senza necessità di indire nuove gare, ma semplicemente con una nuova rinegoziazione dei medesimi contratti in essere.

L'abrogazione si rende necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT, la quale ha sostenuto che tale fattispecie di affidamento diretto non rispetta il principio di libera concorrenza e può dare origine a violazioni concrete del diritto europeo sui contratti pubblici.

Per gli affidamenti in essere effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i servizi della Commissione si sono dimostrati disponibili ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti delle attività di riscossione che non erano oggetto dei contratti originari con le società concessionarie.

A tal fine, il secondo comma dello stesso articolo 11 introduce il termine dell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, per la cessazione degli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al riguardo si stima che la disposizione non determina effetti finanziari.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di lavoro e politica sociale.

L'articolo 12 reca disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), al fine di sanare il caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

In particolare, la clausola 5, paragrafo 6, dell'Accordo europeo allegato alla predetta direttiva – richiamato nella nota della Commissione europea del 7 settembre 2012, con la quale è stato aperto il progetto pilota – prevede che, con il dovuto rispetto dei principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possano applicare normative nazionali, regolamenti o procedure che consentono alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe ai limiti fissati dalla medesima clausola 5 in materia di durata dell'orario di lavoro o di riposo della gente di mare.

Sul piano del diritto interno, invece, l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 – come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») – stabilisce che le disposizioni previste dal medesimo articolo 11 in materia di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi mercantili possono essere derogate mediante contratti collettivi – per i quali non viene prevista né l'autorizzazione né la registrazione – stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale). Il testo attualmente in vigore della disposizione sopra citata, inoltre, non richiama più, a differenza del testo previgente, i prin-



cipi generali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, la novella legislativa che si propone ripristina l'autorizzazione per le deroghe in materia di orario di lavoro e di riposo - già prevista dal testo previgente dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 - ed apporta ulteriori modifiche a quest'ultima disposizione, al fine di corrispondere alle osservazioni della Commissione europea.

Nello specifico, la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 11 del disegno di legge è finalizzata a rendere più chiaro l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 271 del 1999, integrando la definizione di «lavoratore marittimo» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *n*), del citato decreto legislativo. Quest'ultima disposizione attualmente definisce lavoratore marittimo «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca».

La disposizione che si propone specifica che il lavoratore marittimo in questione appartiene alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera *a*), e 115 del codice della navigazione.

In tal modo, viene chiarito che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 271 del 1999 solamente il personale appartenente alla categoria della gente di mare e non il personale addetto ai servizi dei porti, anche al fine di corrispondere ad uno specifico rilievo formulato dalla Commissione europea nella nota del 6 febbraio 2013 (sul quale si rimanda al prosieguo della presente relazione illustrativa).

Infatti, l'articolo 114 cod. nav. prevede la distinzione del personale marittimo in «gente di mare» (categoria poi più ampiamente descritta in seno all'articolo 115 cod. nav.), «personale addetto ai servizi dei porti» (articolo 116 cod. nav.) e «personale tecnico

delle costruzioni navali» (articolo 117 cod. nav.).

Pertanto, i lavoratori marittimi classificati quali «gente di mare» sono distinti nettamente dai lavoratori portuali ovvero dagli addetti alle operazioni portuali, tra i quali vanno annoverati gli appartenenti alle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 e ai quali si applica, invece, il regime previsto dalla direttiva 2003/88/CE. Gli addetti alle operazioni portuali - o lavoratori portuali - sono lavoratori preposti alle attività del cosiddetto ciclo delle operazioni portuali, ovvero al complesso delle attività collegate alla movimentazione del carico delle navi, nelle quali rientrano una pluralità di «segmenti» di attività - caricazione, scarica, rizzaggio/derizzaggio delle merci a bordo, caricazione su altre modalità di trasporto (ferrovia, gomma) - accomunate dalla circostanza che le stesse si svolgono a ciglio banchina e nell'ambito portuale. È pacifico, pertanto, che a tali lavoratori si applichi la direttiva principale sull'orario di lavoro e cioè la direttiva 2003/88/CE, tenuto conto che le mansioni svolte e le caratteristiche proprie dell'attività non sono tali da giustificare alcuna deroga al ricorso alla disciplina generale applicata a lavoratori di ambiti sostanzialmente affini che si svolgano nell'ambito di cantieri o altri insediamenti produttivi di carattere industriale e/o commerciale.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dello stesso articolo 11 è volta, come già accennato, a ripristinare l'autorizzazione ministeriale per i contratti collettivi che prevedono deroghe in materia di orario di lavoro o di riposo a bordo delle navi mercantili, unitamente al richiamo ai principi generali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, conformemente a quanto stabiliva il citato articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 nella formulazione previgente alle modifiche operate dal «collegato lavoro». Tale testo, infatti, disponeva che il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potesse autorizzare contratti collettivi che consentivano di derogare ai limiti fissati dal medesimo articolo 11 in materia di orario di lavoro o di riposo a bordo delle navi mercantili. La formulazione in esame, infatti, era conforme alla disciplina comunitaria e, pertanto, deve essere ora ripristinata, come è stato richiesto dalla Commissione europea con nota del 7 settembre 2012.

La Commissione europea, inoltre, con nota del 6 febbraio 2013 ha richiesto di eliminare dal testo dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 la previsione che il ricorso alle deroghe debba essere contenuto (la quale non è presente nella clausola 5, paragrafo 6, dell'Accordo europeo allegato alla direttiva 1999/63/CE), nonché di inserirvi la precisazione che le deroghe devono attenersi, per quanto possibile, ai modelli generali (conformemente a quanto previsto dalla sopra citata clausola 5, paragrafo 6). Pertanto, al fine di corrispondere ai predetti rilievi della Commissione, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame non riproduce più la previsione che il ricorso alle deroghe debba essere contenuto e stabilisce, invece, che le deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999 in materia di orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi mercantili.

Viene precisato altresì, sempre al comma 1, lettera *b*), che le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi anche per i lavoratori marittimi addetti alla guardia. Nella nota della Commissione europea del 7 settembre 2012, infatti, si fa espresso riferimento a tale categoria di lavoratori, la quale viene contemplata dalla clausola 5, paragrafo 6, dell'Accordo europeo allegato alla predetta

direttiva, ma non dal testo attualmente in vigore dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 e neanche dal testo di quest'ultima disposizione previgente alla modifica introdotta con il collegato lavoro.

Con riferimento, invece, all'altra categoria di lavoratori marittimi menzionata nella nota della Commissione europea del 7 settembre 2012 e contemplata dalla clausola 5, paragrafo 6, sopra citata – ossia la gente di mare operante a bordo di navi su brevi rotte – si ritiene che a tale categoria sia assimilabile il riferimento ai lavoratori marittimi che «operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata», già presente nel testo attualmente in vigore dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 e non modificato dalla disposizione che si propone.

Nella nota della Commissione del 6 febbraio 2013, inoltre, viene formulato un rilievo con riferimento alla previsione, contenuta nel testo attualmente in vigore dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, in base alla quale le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi, tra l'altro, «per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi [...] adibite a servizi portuali». La Commissione osserva, infatti, che la clausola 5, paragrafo 6, dell'Accordo europeo allegato alla direttiva 1999/63/CE non fa riferimento ai lavoratori addetti ai servizi portuali, ai quali si applica, invece, la direttiva principale sull'orario di lavoro, e cioè la direttiva 2003/88/CE.

A tale proposito, va rilevato che nella prassi amministrativa seguita nell'ordinamento interno il sopra citato articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 non è mai stato applicato ai lavoratori portuali, i quali, infatti, sono destinatari della normativa interna di recepimento della direttiva 2003/88/CE. La disposizione in esame, invece, viene applicata, tra gli altri,

ai lavoratori marittimi operanti a bordo di determinate tipologie di navi, come i rimorchiatori, le quali solo in parte navigano nelle acque portuali e nelle loro adiacenze, essendo prevalentemente impiegate in operazioni di marina mercantile di vario tipo.

Ad ogni modo, al fine di evitare l'insorgere di ogni possibile equivoco sull'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, la disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo che si propone non riproduce più la previsione - presente nel testo attualmente in vigore del sopra citato articolo 11, comma 7 - in base alla quale le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi, tra l'altro, «per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi [...] adibite a servizi portuali».

La disposizione in esame, inoltre, introduce una sorta di «norma di chiusura», in base alla quale le deroghe in materia di orario di lavoro o di riposo a bordo delle navi mercantili, previste dalla contrattazione collettiva, possono contemplare la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato. La disposizione in questione è volta a tutelare i lavoratori marittimi i quali, nella generalità dei casi, possono essere esposti all'effettuazione di orari particolarmente faticosi e che non rientrano (o non sempre rientrano) nelle altre ipotesi contemplate dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dalla disposizione che si propone (le quali sono costituite, come si è detto, dai lavoratori marittimi addetti alla guardia e dai lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata).

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo in esame, infine, reca una norma di carattere transitorio, concernente i con-

tratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Viene previsto, a tale riguardo, che i predetti contratti collettivi debbano essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe sopra menzionate, perdono efficacia.

L'articolo 13 mira a sanare la procedura d'infrazione 2010/2045 - attualmente allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE - relativa alla non conformità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

In tale procedura di infrazione, la Commissione ha contestato il fatto che l'articolo 8 citato - nel prevedere che, ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto «statuto dei lavoratori»), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi - si pone in contrasto con la clausola 7 dell'Accordo quadro, la quale impone agli Stati membri di prendere in considerazione i lavoratori a tempo determinato in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative europee e nazionali.

La Commissione, infatti, osserva che l'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non prevede alcun periodo mi-

nimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato e non contempla deroghe. Pertanto, la circostanza che la legislazione nazionale italiana stabilisca una durata contrattuale minima ha l'effetto di escludere lavoratori con contratto a tempo determinato dal conteggio ai fini delle soglie, anche se in uno stabilimento è presente un gran numero di essi (come è noto, ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della legge n. 300 del 1970, per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III della medesima legge, relativo all'attività sindacale, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti e alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti).

Nella summenzionata procedura di infrazione 2010/2045, la Commissione contesta, altresì, il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (e che nell'ordinamento interno si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2007).

Secondo la Commissione, infatti, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2007 - nella parte in cui prevede che i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili, ai fini della soglia numerica occupazionale, ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi - si pone in contrasto con la predetta direttiva, poiché quest'ultima, pur consentendo agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di determinare le modalità di calcolo delle soglie dei lavoratori impiegati, impone, tuttavia, di tener conto in tale calcolo della definizione stessa della nozione di lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), della medesima direttiva, ossia di «ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come un lavoratore nel-

l'ambito del diritto nazionale del lavoro». Pertanto, la norma nazionale, ad avviso della Commissione, avrebbe l'effetto di escludere dal computo della soglia numerica occupazionale una determinata categoria di lavoratori (ossia i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a nove mesi), in contrasto con la definizione della nozione di lavoratore fornita dalla direttiva in esame.

Ciò posto, la disposizione di cui al comma 1, al fine di recepire correttamente la direttiva 1999/70/CE, sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001. La modifica è finalizzata ad espungere la disposizione, attualmente vigente, la quale prevede che i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili soltanto nel caso in cui il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Pertanto, in base alla nuova formulazione dell'articolo 8, tutti i lavoratori a tempo determinato verranno computati, *pro rata temporis*, ai fini delle soglie occupazionali contemplate dall'articolo 35 dello statuto dei lavoratori. Viene previsto, infatti, il criterio di computo che si basa sul «numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

A tale riguardo, va osservato che il criterio di computo consistente nel numero medio di lavoratori impiegati negli ultimi due anni è previsto espressamente, a livello europeo, dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/38/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Tale direttiva è stata attuata, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo n. 113 del 2012, il cui articolo 2, comma 2, recita: «Ai fini del presente decreto, le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato men-

sile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni».

La disposizione, pertanto, si pone in linea con la normativa europea, nonché con quella nazionale già in vigore.

La disposizione di cui al comma 2, al fine di recepire correttamente la direttiva 2002/14/CE, modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2007. Va osservato, a tale riguardo, che il testo attualmente in vigore dell'articolo 3, comma 2, citato recita: «La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative».

La modifica che si propone è finalizzata a riformulare il testo del citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2007, sopprimendo il secondo ed il terzo periodo ed espungendo, in tal modo, la previsione che i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili soltanto nel caso in cui il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Pertanto, per effetto della modifica in esame, sia i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (come è già previsto dalla norma attualmente in vigore), che quelli con contratto a tempo determinato – qualunque sia la durata del contratto – verranno computati in base al criterio del numero medio mensile dei lavoratori impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

La disposizione di cui al comma 3 reca una norma di carattere transitorio, finalizzata a rendere più agevole ai datori di lavoro, sotto il profilo organizzativo e gestionale,

l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 13 del presente disegno di legge.

Si precisa che ai fini della predisposizione dell'articolo in esame il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a consultare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi della clausola 7, paragrafo 2, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

L'articolo 14 è volto alla definizione della procedura di infrazione 2013/4009, relativa alla compatibilità di alcune disposizioni italiane con la direttiva 2003/109/CE in materia di *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, con particolare riguardo al diritto al sussidio per i nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

Tale beneficio, istituito dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è una prestazione concessa dai comuni ed erogata dall'INPS in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con almeno tre figli minori che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE). Successivamente, l'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 ha esteso l'assegno in argomento ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia. L'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 2007 (che ha recepito la direttiva 2004/83/CE) ha riconosciuto il diritto anche ai cittadini di Paesi terzi cui sia riconosciuto lo *status* di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La Commissione europea, quindi, ha sollevato problemi di recepimento riguardo al principio della parità di trattamento nei settori dell'assistenza e protezione sociale dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con i cittadini nazionali. Pertanto, la disposizione proposta è finalizzata ad estendere il beneficio in questione ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo

periodo o familiari dei cittadini di uno Stato membro e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Tale specificazione deriva, peraltro, dalla necessità di superare la contraria interpretazione sin qui invalsa nella pubblica amministrazione e, dunque, di coordinare la disciplina del beneficio in questione con quanto già previsto da due disposizioni di legge di portata generale:

- l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2007, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo» - il quale, al comma 12, lettera *c*), recita: «Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può (...) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale»;

- l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri», che al comma 2, ultimo periodo, estende il beneficio della parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, anche in relazione alle prestazioni sociali - riconosciuto ad ogni cittadino dell'Unione che risiede nel territorio nazionale - ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di sanità pubblica.

L'articolo 15 modifica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, concernente «Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento», al fine di improntarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, così come indicato nella raccomandazione n. 4 del rapporto finale dell'Ufficio ispettivo veterinario della Commissione europea (*Food Veterinary Office - FVO*).

La novella recata dall'articolo 15 è volta a sanare la procedura di infrazione 2011/2231, ormai allo stadio avanzato di parere motivato, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE, attestata dalla presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

La revisione del sistema sanzionatorio è divenuta altresì ineludibile per la forte refrattarietà degli allevatori di galline ovaiole ad adeguare i propri allevamenti ai requisiti imposti dalla normativa europea, in quanto hanno ritenuto economicamente più vantaggioso non provvedere a tale adeguamento, esponendosi al rischio di pagamento della sanzione amministrativa dall'importo attualmente modesto, peraltro ulteriormente dimezzabile attraverso il pagamento in forma ridotta, che investire nella sostituzione delle gabbie non conformi.

In base alla normativa vigente, infatti, l'allevatore che, sanzionato per non aver adeguato il proprio allevamento, rinuncia ad impugnare il verbale di accertamento e paga entro sessanta giorni dalla contestazione, usufruisce della possibilità di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria in

forma ridotta. A ciò si aggiunge l'ulteriore beneficio che la «reiterazione» della violazione non sia considerata quale «recidiva», punibile con sanzioni amministrative pecuniarie dagli importi maggiorati, evitando, così, anche l'applicazione della «temibile» sanzione accessoria della sospensione dell'attività (articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2003 e articoli 8-*bis*, quinto comma, e 16 della legge n. 689 del 1981).

Le carenze dell'attuale sistema sanzionatorio hanno prodotto quale ulteriore effetto negativo quello della concorrenza sleale a scapito degli allevatori che hanno investito per adeguare i propri impianti.

Nel nuovo assetto sanzionatorio si è intervenuti sui limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie, raddoppiandoli in coerenza con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di benessere animale per violazioni omogenee e di pari offensività e tenuto conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione arreca al proprietario/detentore; viene previsto il divieto di esercizio dell'attività negli allevamenti che utilizzano gabbie vietate dal 1° gennaio 2012 e in quelli che operano in assenza della prescritta registrazione; è introdotta la sospensione temporanea da uno a tre mesi in presenza della ripetizione della medesima violazione anche in caso di pagamento in forma ridotta delle sanzioni comminate in precedenza; è prevista la revoca della registrazione in caso di violazione del divieto e della sospensione temporanea di esercizio dell'attività di allevamento.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica dal momento che le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al contrario, la previsione di un importo maggiore delle sanzioni pecunia-

rie amministrative comporterà un maggiore gettito di entrata per la finanza pubblica.

L'articolo 16 è volto ad attuare le disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, in materia di biocidi.

La norma ha l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento medesimo, considerato che a partire dal 1° settembre 2013 la direttiva 98/8/CE in materia dei biocidi non troverà più applicazione, e con essa la normativa nazionale di recepimento, recata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

L'inapplicabilità del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, comporterebbe un vuoto normativo in materia di controlli, di autorità competente e di *iter* autorizzativi.

Contestualmente, le tariffe attualmente previste dal decreto ministeriale 16 aprile 2004, concernente «Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all'immissione in commercio di biocidi», non saranno più applicabili, con la conseguenza che, in assenza di un nuovo decreto che disciplini le tariffe previste per i servizi contemplati dalla nuova normativa, il Ministero della salute sarebbe costretto ad adottare provvedimenti autorizzativi senza alcuna retribuzione.

I primi due commi individuano il Ministero della salute, quale autorità competente, come titolare dell'attuazione degli adempimenti connessi al regolamento; i successivi tre commi, nella stessa ottica, prevedono l'adozione di decreti ministeriali per stabilire le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento e le relative modalità di versamento, in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio, da aggiornare ogni tre anni, la disciplina dei controlli sul mercato e la disciplina dell'*iter* dei provvedimenti autorizzativi da parte del Ministero della salute. La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'erario.

L'articolo 17 è teso a fornire al Ministero della salute gli strumenti necessari al fine di adeguare la normativa nazionale in materia

di cosmetici al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

La norma si rende necessaria in quanto a decorrere della piena applicabilità del regolamento medesimo la direttiva 76/768/CE, che attualmente disciplina a livello europeo la materia dei cosmetici, non troverà più applicazione, e con essa la normativa di recepimento, di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

L'inapplicabilità di tale legge comporterebbe un vuoto normativo in materia di controlli e di autorità competente.

I primi due commi dell'articolo 17 del presente disegno di legge individuano dunque il Ministero della salute, quale autorità competente, come titolare dell'attuazione degli adempimenti connessi al regolamento.

Il terzo e il quarto comma disciplinano la ripartizione delle competenze tra Ministero della salute ed enti territoriali.

Il quinto comma prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la regolamentazione dei controlli sul mercato, mentre il sesto comma prevede analogo provvedimento per la disciplina degli adempimenti in materia di vigilanza e sorveglianza.

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'erario.

L'inserimento di tale articolo nel presente disegno di legge si giustifica ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera c), della legge n. 234 del 2012 (disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione degli atti dell'Unione europea).

L'articolo 18 è una disposizione particolare, che non comporta oneri né finanziari né amministrativi, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, con cui si intende chiarire che qualora una sostanza allergenica sia già indicata nella denominazione di vendita del prodotto (ad esempio «latte in polvere») non è necessario che essa sia riportata anche nella relativa etichetta. Tale azione di chiarimento normativo, condotta attraverso la modifica del decreto legislativo

n. 109 del 1992, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/4583.

L'inserimento di tale articolo nel presente disegno di legge si giustifica ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera c), della legge n. 234 del 2012 (disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione degli atti dell'Unione europea).

L'articolo 19 colma una lacuna dell'ordinamento nazionale nella trasposizione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, per la quale è stata avviata la procedura di infrazione 2011/2217 ormai allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE.

In particolare, la Commissione europea ha rilevato un profilo di non conformità tra l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della suddetta direttiva e l'articolo 10 della stessa, il quale prevede, in caso di impatto transfrontaliero del bacino idrografico sulla qualità delle acque di balneazione, una collaborazione tra Stati membri, anche mediante scambio di informazioni ed azioni comuni, atta a rimuovere gli ostacoli alla balneazione e a fornire adeguate informazioni ai bagnanti.

Il Capo V reca disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 20 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni (decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49) al fine di renderla più conforme alla direttiva 2007/60/CE, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/2054, ormai allo stadio di parere motivato.

Nell'ambito della detta procedura la Commissione contesta la trasposizione non corretta, da una parte, dell'articolo 2, numero



1), e, dall'altra parte, dell'allegato, parte B.1), della direttiva 2007/60/CE. Per quanto riguarda la prima censura, la Commissione rileva che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2010, alla lettera a), esclude dalla nozione di «alluvione» gli «allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici». Tale esclusione non è prevista dalla direttiva, che prevede solo la possibilità di escludere gli «allagamenti causati dagli impianti fognari». Per quanto riguarda la seconda censura, la Commissione rileva che all'allegato I, parte B, punto 1, del decreto legislativo n. 49 del 2010, il riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo n. 49 del 2010, invece che all'articolo 12 relativo ai riesami della valutazione del rischio di alluvioni, non è corretto.

Pertanto, la modifica di cui alla lettera a) dell'articolo 20 del disegno di legge è volta ad escludere dalla definizione di alluvione solo gli allagamenti causati da impianti fognari, come richiesto dalla direttiva, mentre la modifica di cui alla lettera e) è volta a correggere un riferimento sbagliato all'articolo 12 anziché all'articolo 13.

Le altre modifiche introdotte mirano a rendere il testo del decreto legislativo più aderente a quello della direttiva 2007/60/CE.

L'articolo 21 reca alcune modifiche alla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, adottato in attuazione della direttiva 2006/21/CE, volte a superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2011/2006, avviata nei confronti dello Stato italiano.

In particolare, le modifiche agli articoli 2 e 7 sono necessarie in quanto il riferimento all'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto è errato mentre quello corretto, come ha rilevato la Commissione, è all'articolo 11, comma 6. Infatti, la direttiva in questione, all'articolo 2, paragrafo 3, fa riferimento all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, ma

il paragrafo 3 dell'articolo 11 della direttiva, relativo alla notifica all'autorità competente da parte dell'operatore in caso di eventi rilevanti, nella norma nazionale è stato trasposto appunto nel comma 6 dell'articolo 11.

Le altre modifiche apportate al decreto legislativo n. 117 del 2008 sono state richieste dalla Commissione europea per ovviare alla mancata o erronea trasposizione nello stesso decreto di recepimento di alcune parole o espressioni presenti nella direttiva 2006/21/CE. In particolare, si segnalano due modifiche, e precisamente quella che ha il fine di esplicitare che gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le informazioni sono i medesimi dell'autorità competente e quella che si propone di chiarire che il «controllore» sia indipendente dal «controllato».

L'articolo 22 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti (articoli 1, 10, 11, 12, 23 e allegato II, Parte B, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal decreto legislativo 11 febbraio 2011, n. 21, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE), volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2011/2218, ormai allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE.

Il presente articolo:

inserisce nel decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

precisa che le operazioni di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate anche fuori dal territorio nazionale o comunitario, solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa europea;

attribuisce al Ministero dell'ambiente la definizione di misure per la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili;

consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui di rifiuti di pile e accumulatori;

estende la vigente disciplina in materia di etichettatura di pile e accumulatori.

L'articolo 23 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti - RAEE, previste all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Nell'ambito della procedura d'infrazione 2009/2264 avviata nei confronti dello Stato italiano, la Commissione ha rilevato che il decreto legislativo n. 151 del 2005 esclude dalle «procedure di smaltimento RAEE» gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni, gli apparecchi di condizionamento dell'aria e, tra i dispositivi medici, i *test* di fecondazione.

L'articolo in questione garantisce pertanto la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE includendo le suddette apparecchiature nell'ambito delle procedure di smaltimento RAEE.

L'articolo 24 si rende necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2011/92/UE, in materia di valutazione di impatto ambientale, e superare le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), alla direttiva 85/337/CEE (cosiddetta «direttiva VIA»).

Il Governo italiano ha replicato alle contestazioni della Commissione con nota del 13 luglio 2009. Peraltro, a seguito di successive modifiche apportate al decreto legislativo citato (da ultimo, dal decreto legislativo n. 162 del 2011) la Commissione europea ha verificato nuovamente la non compatibilità tra la normativa comunitaria in materia di VIA e quella italiana di recepimento ed ha emesso una nota di messa in mora comple-

mentare (lettera della Commissione europea C(2912) 951 del 27 febbraio 2012).

In particolare, la Commissione ha ritenuto che sussiste una incompatibilità tra il codice dell'ambiente e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE. Il paragrafo 2 dell'articolo 4, più specificamente, prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. La Corte di giustizia europea ha statuito che, attraverso la fissazione di tali soglie o criteri, gli Stati membri hanno la facoltà di definire in maniera generale ed astratta quali progetti, rientranti nell'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia nel fissare le soglie gli Stati hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva (come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA). Le soglie fissate dalla normativa italiana, eccipisce la Commissione, prendono in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la «dimensione del progetto» e le «zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri») ignorando gli altri che, ad avviso della Commissione, «non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale».

Per quanto concerne i progetti di competenza regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riconosce alle regioni e alle province autonome la facoltà di definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate e sulla base dell'allegato V del decreto (che riproduce i criteri di cui all'allegato III della direttiva), un incremento (nella misura massima del 30 per cento) o un decremento delle soglie per la verifica di assoggettabilità, così come stabilite dall'allegato IV (che elenca i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità da parte delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità. Peraltro esse hanno la facoltà e non l'obbligo di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste alcuna garanzia che le soglie fissate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in maniera non conforme alla direttiva VIA, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.

Con l'articolo in esame, si intende rispondere alle osservazioni della Commissione europea e, conseguentemente, sanare la procedura di infrazione 2009/2086, prevedendo l'emanazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo (che trasporta l'allegato III della direttiva). Tali linee guida dovranno, in particolare, prevedere le caratteristiche dei progetti, la loro localizzazione e le caratteristiche dell'impatto potenziale dei medesimi progetti. Sulla base di tali linee guida, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono predisporre criteri e soglie per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla procedura di verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 20 dello stesso decreto. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, tutti i progetti rientranti nelle tipologie in esame sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità senza previsione di soglie.

Inoltre, qualora tali tipologie di progetti non ricadano all'interno di aree naturali protette, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dall'adozione delle linee guida statali e nel rispetto dei criteri indicati nelle stesse, possono dettare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali o per particolari situazioni ambientali o territoriali: il tutto, previa motivazione.

L'articolo 25 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di acque prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di superare le contestazioni per mancato o non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4680, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE.

In particolare le modifiche apportate al predetto decreto legislativo propongono le seguenti disposizioni correttive ed integrative:

- la modifica di cui alla lettera *a*) si rende necessaria al fine di attuare il corretto recepimento della direttiva sulle sostanze prioritarie, anche alla luce della linea guida europea sull'inventario, pubblicata in data successiva, che circoscrive l'inventario alle sole sostanze della lista di priorità, sulla base delle quali viene definito lo stato chimico dei corpi idrici, escludendo gli altri inquinanti.

In tal modo si assicura un corretto recepimento della norma comunitaria garantendo una comparabilità dei dati a livello europeo, semplificando il compito degli enti territoriali incaricati di redigere l'inventario;

- la modifica di cui alla lettera *b*) si rende necessaria al fine di recepire correttamente l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE nell'ambito della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, mancante nell'attuale disposizione normativa, prevedendo l'obbligo per le regioni del riesame, con cadenza quadriennale, delle zone

vulnerabili designate e della loro eventuale revisione sulla base dei risultati del monitoraggio delle acque;

- la modifica di cui alla lettera *c)* si rende necessaria al fine di recepire nella normativa nazionale le disposizioni di cui al paragrafo 7 dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE che prevedono ogni quattro anni un riesame ed una eventuale revisione dei programmi di azione;

- la modifica di cui alla lettera *d)* si rende necessaria per rendere esplicito l'obbligo da parte delle regioni di comunicare al Ministero dell'ambiente gli esiti del riesame periodico (da effettuarsi ogni quattro anni) delle designazioni delle zone vulnerabili e dei programmi di azione, oltre che gli eventuali nuovi programmi di azione istituiti. Tali informazioni sono necessarie al fine della predisposizione della relazione periodica di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, e per gli adempimenti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 della stessa direttiva;

- la modifica di cui alla lettera *e)* si rende necessaria al fine di superare un'ulteriore contestazione avanzata dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2007/4680. In particolare, si propone di recepire, nell'ambito della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera *f)*, della direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *f)* si propone di recepire, nell'ambito della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *g)* consente di recepire, nell'ambito della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE che si riferisce al processo con cadenza sessennale di riesame ed eventuale revisione dei piani di gestione;

- la modifica di cui alla lettera *h)* si rende necessaria al fine di recepire, nell'am-

bito della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *i)* si propone di recepire, nell'ambito dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 2.2.2 dell'allegato V alla direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *l)* si propone di recepire, nell'ambito dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 2.2.3 dell'allegato V alla direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *m)* si rende necessaria al fine di superare un'ulteriore contestazione della Commissione europea nella procedura di infrazione 2007/4680. In particolare, si propone di recepire, nell'ambito dell'allegato 3 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 1.5 dell'allegato II alla direttiva 2000/60/CE;

- la modifica di cui alla lettera *n)* si rende necessaria, da un lato, al fine di recepire, nell'ambito dell'allegato 3 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 2.1, sesto trattino, dell'allegato II alla direttiva 2000/60/CE e, dall'altro, al fine di superare una delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2007/4680. In particolare, si propone di recepire, nell'ambito dell'allegato 3 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 2.2 dell'allegato II alla direttiva 2000/60/CE.

Nello specifico, le modifiche di cui alle lettere *g)* ed *h)*, riguardanti l'aggiornamento sessennale dei piani di gestione e del registro delle aree protette, sono state inserite, come richiesto della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4680, per recepire espressamente gli articoli 6, paragrafo 3, e 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e rendere, così, perfettamente aderente alle norme comunitarie la legislazione nazionale.

In particolare, la revisione dei piani e dei registri era già prevista dalle norme vigenti (articoli 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), benché riferita ai piani di tutela regionali. Tali piani di tutela costituiscono, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione contenente le misure necessarie alla tutela dei sistemi idrici a scala regionale e, come tali, sono propedeutici ai piani di gestione dei quali rappresentano parte integrante. Quanto all'aggiornamento del registro delle aree protette, esso costituisce un'attività già a regime, implicitamente già prevista in quanto parte del contenuto dei piani di gestione.

Ciononostante, per superare i rilievi della Commissione è stato necessario prevedere una modifica formale delle disposizioni in questione che espliciti gli obblighi e non dia luogo a dubbi interpretativi.

Si ribadisce, pertanto, che l'attività di revisione dei piani di tutela e dei registri delle aree protette non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico delle autorità competenti, dato che tali attività erano già previste dai citati articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del piano di tutela.

L'articolo 26 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679.

Più precisamente, il 23 novembre 2009 la Commissione, con parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, ha formulato le seguenti contestazioni:

a) la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano degli articoli 3 e 6 della direttiva 2004/35/CE, che stabiliscono un regime di responsabilità oggettiva per il danno ambientale causato dalle attività professionali elencate in allegato III ed un regime

di responsabilità per dolo o colpa per il danno alle specie ed agli *habitat* naturali protetti, causato da attività professionali non inserite in tale elenco;

b) la limitazione del campo di applicazione del regime di responsabilità disciplinato dalla direttiva, per la previsione dell'eccezione di cui all'articolo 303, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che esclude l'applicabilità della parte VI del medesimo decreto alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica e sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia;

c) la previsione di strumenti di risarcimento per equivalente pecuniario o patrimoniale, in luogo dell'individuazione e dell'attuazione di adeguate misure di riparazione complementare e compensativa.

Le Autorità italiane hanno risposto al parere motivato con note del 1° e del 2 dicembre 2009 e con nota del 2 febbraio 2010, mediante le quali hanno notificato provvedimenti legislativi intesi a risolvere alcuni dei problemi di conformità sollevati dalla Commissione.

Dopo aver analizzato le suddette risposte al parere motivato, la Commissione ha trasmesso al Governo italiano, con un parere complementare del 26 gennaio 2012, nuove osservazioni dirette a fornire ulteriori delucidazioni in merito agli addebiti mossi nel parere motivato del 23 novembre 2009 e alla luce degli argomenti addotti dal Governo italiano.

Segnatamente, nel parere motivato complementare, nel ribadire quanto già rilevato nella precedente fase della procedura, la Commissione contestava:

a) la violazione della regola generale della responsabilità oggettiva (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6 della direttiva). La Commissione ha rilevato come l'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n.

152 del 2006 ancori la responsabilità per danno ambientale ai requisiti del dolo e della colpa, anche nel caso in cui il danno sia stato causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III della direttiva;

b) violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione. La Commissione osserva come le modifiche all'articolo 311, commi 2 e 3, apportate dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sebbene abbiano migliorato la conformità della normativa italiana con le previsioni comunitarie, continuano a lasciare aperta la possibilità che ai sensi della normativa italiana un operatore che abbia causato un danno ambientale possa essere tenuto al risarcimento pecuniario in luogo della riparazione primaria, complementare e compensativa. Ai sensi della direttiva, invece, si può usare il metodo della valutazione monetaria per determinare quali misure di riparazione complementare e compensativa siano necessarie, ma non si possono sostituire le misure di riparazione mediante risarcimenti pecuniari;

c) la violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per la previsione dell'esclusione di cui all'articolo 303, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006, non contemplata dalla direttiva. Al riguardo, in particolare, la Commissione ha osservato come a tutt'oggi le Autorità italiane non abbiano fornito alcun chiarimento sull'effettiva portata dell'articolo 303, comma 1, lettera i), con particolare riferimento al rapporto tra la disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati e quella sulla tutela risarcitoria dei danni ambientali.

Tutto ciò premesso, si evidenziano le proposte di modifica della normativa in esame finalizzate a migliorare la conformità della normativa nazionale a quella europea e, co-

munque, al definitivo superamento della procedura di infrazione.

Viene introdotto l'articolo 298-bis, che enuncia i principi generali di applicazione della disciplina di cui alla parte VI, in aderenza alle indicazioni della Commissione.

L'articolo 299 viene asciugato dei riferimenti ad aspetti organizzativi del Ministero non coerenti con l'assetto vigente.

L'articolo 303 prevede una serie di categorie di danno escluse dal campo di applicazione della parte VI. Più precisamente nella lettera f), nel prevedere che tale disciplina non si applichi «al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto» è stato espunto il riferimento all'applicazione dei criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria, stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, anche alle ipotesi in cui le domande di risarcimento siano proposte o da proporre in luogo dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile oppure sulla base di altra normativa avente carattere speciale. Tale modifica ha lo scopo di conformarsi a quanto espresso nella normativa comunitaria, e precisamente nell'allegato II della direttiva 2004/35/CE, laddove si prevede la possibilità di usare il metodo di valutazione monetaria solo al fine di determinare quali misure di riparazione complementare e compensativa siano necessarie, ma non di sostituire tali misure con risarcimenti di natura pecuniaria.

Nel medesimo articolo è stata espunta l'eccezione prevista dalla lettera i). Tale proposta emendativa, conformandosi con quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva, prevede l'applicazione della disciplina contenuta nella parte VI anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti.

Nell'articolo 311, tanto nella rubrica quanto nel comma 1, è stato eliminato ogni riferimento al risarcimento per danno

equivalente. Con la modifica apportata al comma 2, inoltre, si prevede che qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad una valutazione monetaria dei costi necessari per dare effettiva attuazione al ripristino e alle misure anzidette. Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi e in particolare per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 317, comma 5, il Ministero può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 311 si evidenzia nuovamente come, al fine di ottemperare alle osservazioni espresse dalla Commissione europea in ordine al risarcimento per equivalente, tale riferimento è stato eliminato e si ribadisce che i criteri di valutazione monetaria servono a determinare esclusivamente la portata delle misure di riparazione.

Ai fini di un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 311, è stato esteso anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione e in particolare provvedere a realizzare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5, il Ministro stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti. Con riferimento al contenuto dell'ordinanza di cui all'articolo 314,

comma 3, è stata eliminata la previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale modifica permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del danno ambientale arrecato, in conformità del principio «chi inquina paga».

Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5, infine, rispondono alle esigenze di effettività mosse dalla Commissione europea in ordine alla possibilità che le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità pubblica. Effettività che rischia di essere messa seriamente in discussione dal momento che il particolare meccanismo previsto dalla citata disposizione (secondo la quale le somme ottenute con i risarcimenti affluiscono ad un fondo gestito dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge un ruolo residuale di mera proposta di attuazione degli interventi) ha nella pratica consentito di utilizzare una porzione del tutto marginale delle risorse formalmente a disposizione (6 milioni di euro su 52 versati alle casse dello Stato). Di qui l'esigenza di modificare la disposizione, prevedendo in particolare che le somme affluiscono direttamente ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, sì da conferire concretezza ed immediatezza al processo di reimpiego delle somme nella direzione indicata dagli organismi comunitari.

Con riferimento alle osservazioni del Ministero dell'economia e finanze relative a tale riformulazione dell'articolo 317, comma 5, si evidenzia che la disposizione ha l'obiettivo di rendere effettiva la possibilità di disporre delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, stante l'eccessiva farraginosità della precedente di-

sciplina che non ha consentito il raggiungimento di proficui risultati.

Quanto al rilievo circa la necessità di una delega legislativa per poter procedere alla modifica del comma 5 dell'articolo 317 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si sottolinea preliminarmente che lo stesso comma è già stato modificato con un decreto-legge «salva infrazioni» (seppur in sede di conversione): ci si riferisce in particolare all'articolo 5-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. A parte ciò, non si rileva la necessità di una delega legislativa essendo la disposizione in oggetto contenuta in una norma primaria.

L'articolo 27 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157), al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131).

In particolare, le modifiche apportate al decreto legislativo 11 febbraio 1992, n. 157, propongono le seguenti disposizioni correttive:

- modifica dell'articolo 1, comma 5: consente di superare la censura della Commissione secondo la quale la normativa italiana non prevede che, all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all'articolo 2 di quest'ultima. Viene infatti eliminato qualsiasi riferimento alla preferenza ora accordata alle specie di cui all'allegato I della direttiva nell'adozione delle misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli

di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di *habitat*;

- introduzione, nell'articolo 1, del comma 7.1: consente di superare la censura della Commissione secondo la quale la normativa italiana non ha trasposto l'articolo 7, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 2009/147/CE per la parte che dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia;

- sostituzione dell'articolo 19-bis: consente di superare la censura della Commissione secondo la quale il sistema di controllo di legittimità delle deroghe emanate a livello regionale, previsto all'articolo 19-bis attualmente in vigore, continua ad essere sostanzialmente inefficace e intempestivo, in violazione dell'articolo 9 della direttiva.

Nella rubrica e nel comma 1 sono riportati gli adeguamenti testuali all'attuale numerazione della direttiva uccelli.

Il comma 2 dell'articolo 19-bis dispone che le deroghe sono adottate dalle regioni con provvedimento amministrativo. Ciò al fine di impedire che l'adozione delle deroghe con legge regionale renda inutilizzabile il potere di annullamento previsto in capo al Governo, la cui pratica è stata sanzionata dalla Corte costituzionale.

Il comma 4 dell'articolo 19-bis è volto a dare risposta al principale profilo di non conformità all'ordinamento comunitario sollevato dalla Commissione nella procedura d'infrazione 2006/2131 e che più di tutti espone l'Italia al rischio concreto di applicazione di sanzioni pecuniarie. La prevista pubblicazione anticipata del provvedimento di deroga sul Bollettino Ufficiale regionale e la relativa comunicazione al Ministero dell'ambiente sono volte a consentire l'esercizio efficace e tempestivo del potere di annullamento.

L'articolo 28 abroga il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,



dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, con il quale è stato consentito agli agricoltori, per un periodo transitorio di dodici mesi, di cospargere fertilizzanti a base di nitrati in zone ritenute vulnerabili, al pari di quanto era loro consentito fare nelle zone non vulnerabili. L'abrogazione di tale norma si è resa necessaria a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2013/2032 per violazione dell'articolo 5, in combinato disposto con gli allegati II e III, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati (cosiddetta direttiva nitrati).

Il Capo VI reca altre disposizioni non riconducibili alle precedenti materie.

L'articolo 29 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, prevista dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento della direttiva 2004/49/CE, con particolare riferimento al tema delle indagini sugli incidenti ferroviari.

Nell'ambito del caso EU Pilot 1254/10/MOVE, la Commissione ha rilevato il non corretto recepimento della direttiva da parte degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nella misura in cui tali norme improntano a criteri di subordinazione, anziché di collaborazione, i rapporti tra l'Autorità giudiziaria competente a svolgere indagini in caso di incidenti ferroviari e gli investigatori incaricati di relazionare alla Commissione europea in ordine ai medesimi incidenti. Le novelle legislative, quindi, mirano, a costituire tra tali soggetti un rapporto di stretta collaborazione, secondo l'impegno preso con la Commissione per l'archiviazione del suddetto caso EU Pilot.

L'articolo 30 è volto a recepire la direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE

relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Per il mancato recepimento della direttiva entro il 4 aprile 2012, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

La direttiva prevede:

a) l'esclusione delle micce (comprese quelle di sicurezza) e degli inneschi a percussione dal sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in ragione del loro prevalente utilizzo per fini pirotecnici piuttosto che esplosivi e per il loro basso livello di rischio in caso di utilizzo abusivo;

b) un rinvio dell'applicazione della direttiva 2008/43/CE (precedentemente stabilita al 5 aprile 2012) al 5 aprile 2015, in relazione al maggior tempo richiesto per consentire alle imprese di sviluppare adeguatamente e rendere sicuri i sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi, di apporre la marcatura sugli esplosivi medesimi, nonché di assolvere gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri;

c) particolari criteri per l'apposizione della marcatura per l'identificazione univoca di alcuni esplosivi per i quali, in relazione alle loro dimensioni troppo ridotte, alla loro particolare forma o progettazione, l'apposizione dell'identificazione univoca è effettuata sulle relative «confezioni elementari» piuttosto che sul singolo articolo.

Al fine di recepire tali disposizioni occorre apportare delle modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, adesso modificata dalla direttiva n. 4/2012/UE in argomento, con specifico riferimento alla semplificazione ed accelerazione delle procedure relative all'identificazione univoca degli esplosivi da parte delle aziende.

La lettera *a)* dell'articolo 30 in oggetto integra l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2010, al fine di prevedere – come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della direttiva 4/2012/UE, l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo di talune tipologie di «micce» ed «inneschi».

La lettera *b)* apporta alcune modifiche all'articolo 2, concernente l'identificazione univoca.

Con le modifiche di cui ai numeri 1 e 2) si provvede a sostituire il rinvio ad un decreto interministeriale con quello ad un decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, ai fini dell'attribuzione ad ogni singola azienda di un codice indispensabile per la definizione del codice di identificazione univoca dei prodotti.

Con le modifiche di cui al numero 3) si provvede a sopprimere i riferimenti alle «micce», agli «inneschi» e ai detonatori comuni «a fuoco», esclusi, in attuazione della direttiva 4/2012/UE, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 8 del 2010.

La lettera *c)* apporta delle modifiche all'articolo 3, concernente il sistema informatico di raccolta dei dati.

Con le modifiche ai commi 1, 2 e 8, si provvede ad adeguare la disciplina della raccolta dati e tracciabilità degli esplosivi per uso civile al nuovo termine del 5 aprile 2015 stabilito dalla direttiva 2012/4/UE, differendo, quindi, il termine per l'attivazione del sistema informatico di raccolta dati del Ministero dell'interno di cui possono avvalersi le imprese, nonché consentendo alle stesse imprese, in alternativa, anche il ricorso ad un sistema di raccolta dati gestito in proprio, fermi restando gli obblighi di comunicazione dei dati al Ministero dell'interno.

La lettera *d)* apporta alcune modifiche all'articolo 5, concernente le disposizioni finali.

Con la modifica di cui al numero 1) si introduce il comma 01, necessario per recepire

i nuovi termini di entrata in vigore di alcune disposizioni, previsti dalla direttiva 4/2012/UE per il 5 aprile 2015.

Con la modifica di cui al numero 2) si provvede a circoscrivere il ricorso al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, alle sole disposizioni che entrano in vigore nel 2015, relative alla verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati, nonché alle spese di funzionamento del sistema informatico di raccolta dati del Ministero dell'interno.

La lettera *e)* inserisce talune integrazioni all'allegato 1 del decreto legislativo n. 8 del 2010, al fine di adeguare lo stesso alle modifiche previste dalla direttiva 4/2012/UE, relative a specifiche modalità di identificazione univoca concernenti i prodotti di ridotte dimensioni.

L'articolo 31 reca modifiche, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di superare la procedura di infrazione 2012/2189.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano fissate, con decreto del Ministro dell'interno, nel numero massimo di dieci. In attuazione di tale disposizione, nel 2008 sono state istituite le dieci Commissioni e individuate le relative sedi e circoscrizioni territoriali.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703/2008, adottata sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2002, diretta a fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, il Ministro dell'interno è stato autorizzato a istituire, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione com-

posta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Ai sensi di tale ordinanza sono state quindi istituite dieci sezioni corrispondenti alle relative Commissioni territoriali, che possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2012, considerata la proroga dello stato di emergenza citato disposta, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2011.

Poiché in base alla nuova disciplina della protezione civile di cui al decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, gli effetti della citata ordinanza n. 3703 sono destinati a venire meno, si ritiene necessario introdurre a regime la facoltà per l'Amministrazione di istituire, ove si verifichi un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, una o più sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, nel numero massimo complessivo di dieci, in modo da tenere conto delle esigenze istruttorie delle Commissioni in cui si concentrano il maggior numero di istanze.

Ove tale facoltà non venga prevista in via ordinaria, sono agevolmente prevedibili gli effetti negativi sull'attuale organizzazione imperniata sulle Commissioni territoriali e sulle relative sezioni, chiamate a gestire, su tutto il territorio nazionale, l'istruttoria di migliaia di istanze che ogni anno vengono avanzate, nonché le pericolose ricadute sul versante del riconoscimento e della tutela dei fondamentali diritti del rifugiato disciplinati da convenzioni internazionali e direttive europee in materia e tutelati dall'articolo 10 della Costituzione.

Si soggiunge che, lo scorso 24 ottobre, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, invitando le autorità nazionali a presentare le proprie osservazioni in merito alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, con riferimento anche all'in-

sufficiente capacità di esaminare le domande di asilo in tempi ragionevoli.

Concludendo, l'intervento proposto si configura come uno strumento di flessibilità organizzativa volto a consentire al Ministero dell'interno di far fronte ad eventi eccezionali, come quelli che hanno riguardato l'emergenza Nord-Africa, accelerando la definizione delle istanze di asilo e della posizione giuridica degli interessati, con una conseguente razionalizzazione dell'impiego delle risorse destinate all'accoglienza.

L'articolo 32 mira a superare i rilievi, mossi dalla Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 4176/12/MOVE, circa la non corretta attuazione da parte dell'Italia della direttiva 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, e la mancata attuazione della decisione di esecuzione 2009/750/CE secondo cui gli Stati membri devono, tra l'altro, designare o istituire un organismo di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra gli esattori dei pedaggi e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.).

In particolare l'organismo di conciliazione è incaricato di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. siano non discriminatorie e rispecchino correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi od i fornitori del S.E.T. possono richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione.

Al comma 1 si prevede l'istituzione dell'organismo di conciliazione.

Viene stabilito inoltre, al comma 2, che l'organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. (come espressamente indicato al paragrafo 2 dell'articolo 10 della decisione 2009/750/CE).

È altresì prevista, al comma 3, la successiva emanazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, delle disposizioni per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della decisione n. 750 del 2009.

Il comma 4 prevede che dalla attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese per l'eventuale attivazione della procedura di mediazione, infatti, saranno da attribuirsi a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della controversia.

L'articolo 33, relativo alla fornitura dei servizi accessori di telecomunicazioni, è volto a risolvere la procedura d'infrazione n. 2012/2138, ormai allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE. Nell'ambito di tale procedura, la Commissione europea ha contestato la non conformità dell'articolo 47, comma 2-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, agli obblighi previsti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (cosiddetta direttiva quadro), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la non conformità agli obblighi previsti dagli articoli 8, paragrafi 2 e 4, 9, paragrafo 2, e 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2002/19/CE (cosiddetta direttiva accesso), relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime.

La suddetta norma nazionale, infatti, imponendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro centoventi giorni per adottare misure di

regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, priverebbe l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali, secondo la suddetta normativa europea, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

Pertanto, la modifica proposta elimina l'obbligo in capo all'AGCOM di adottare misure stringenti di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni, prevedendo invece, coerentemente alla normativa europea, una sua facoltà di adottare, sulla base delle risultanze delle analisi di mercato, misure volte ad assicurare che i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva, siano offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie. Potrà, inoltre, essere garantito agli operatori di poter acquistare i servizi accessori da imprese diverse dall'*incumbent* (Telecom Italia), purché di comprovata esperienza ed operanti sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima.

L'articolo 34 è finalizzato a chiudere il caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali.

Tale caso è stato avviato in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale (introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 (causa C-

168/09, noto come caso FLOS c/o SEME-RARO). In particolare, la Corte ha ritenuto che un corretto bilanciamento tra l'interesse del titolare del diritto di autore, da un lato, e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e commercializzato prodotti caduti in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di diritti di autore, non possa consentire alle imprese di sfruttare modelli di *design* industriale senza pagare i relativi diritti di autore per un periodo superiore ai cinque anni.

Pertanto, la Commissione europea, a seguito della modifica normativa dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, introdotta con il citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha avviato il suddetto caso EU-Pilot per sollecitare l'adozione di interventi normativi da parte dell'Italia conformi al principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia.

Con la norma che si propone viene, quindi, ripristinato l'originario periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni, nel rispetto anche del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia.

L'articolo 35 è volto a dare sollecita e coerente esecuzione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009.

La Commissione europea ha infatti avviato un'indagine per verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese localizzate in alcune zone colpite da calamità naturali rispettino la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Con decisione del 17 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato all'Italia l'ingiunzione di sospensione di tutti gli aiuti di Stato riconducibili ai casi SA.33083

(2012/NN) e SA. 35083 (2012/NN) «fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno».

In ragione di ciò la proposta normativa, in particolare, ai commi 1 e 3 prevede che la riduzione del 40 per cento del carico fiscale e contributivo stabilita dalla normativa vigente trova applicazione a favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi. La misura della riduzione dovrà tenere conto anche di ogni altra tipologia di aiuti previsti attraverso altre misure e, in particolare, dovrà essere proporzionale all'importo dei danni senza comportare alcuna sovracompensazione.

A tal fine, al comma 2, sono disciplinate le modalità per stabilire i danni e dimostrare il nesso di causalità diretto con le calamità: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL una dichiarazione sostitutiva corredata di una perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti i requisiti per la concessione delle agevolazioni.

Il comma 4 prevede che, attraverso una convenzione tra gli Istituti, siano definite le modalità tecniche del monitoraggio e del controllo dei dati acquisiti.

I commi 5 e 6 individuano le ipotesi di sospensione della riduzione del carico tributario e contributivo.

Il comma 7 richiama la nozione di «impresa» secondo l'indirizzo europeo.

L'articolo 36 è volto a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetto EMIR - *European Market Infrastructure Regulation*), in osservanza delle raccomandazioni del G20 finalizzate a mitigare il rischio di controparte e a rendere trasparenti le transazioni sui derivati negoziati fuori borsa OTC (*over the counter*). Esso disciplina sia gli

obblighi di compensazione in controparte centrale per i contratti derivati OTC suscettibili di standardizzazione, sia gli obblighi di *reporting* delle transazioni ai repertori di dati che saranno autorizzati e vigilati dall'AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Il regolamento prevede inoltre una disciplina armonizzata per l'autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali (CCP).

Il regolamento è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed esplicherà pienamente la sua efficacia con l'adozione degli *standard* tecnici da parte della Commissione europea nei prossimi mesi. Il regolamento richiede agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali stabilite sul proprio territorio, informandone la Commissione europea e l'AESFEM, nonché di stabilire le norme in materia di sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate, dissuasive, secondo le linee guida adottate dall'AESFEM per promuovere la convergenza dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.

In attuazione, quindi, delle disposizioni previste dal regolamento è stato predisposto un articolo composto di tre commi, relativi, tra l'altro, all'individuazione delle autorità nazionali competenti, mediante modifica di alcuni articoli del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico sull'intermediazione finanziaria-TUF), e alla previsione delle sanzioni da applicare a livello nazionale per le violazioni del regolamento stesso.

Si esaminano nel dettaglio le singole disposizioni.

Il comma 1, alla lettera *a*), introduce la definizione di controparte centrale ai sensi del regolamento in questione, aggiungendo all'articolo 1, comma 1, del TUF la lettera *w-quinquies*).

Alla lettera *b*) la novella prevede la modifica parziale dell'articolo 4, comma 5, lettera *c*), del TUF, al fine di rendere coerente tale norma con il regolamento (UE) n. 648/2012.

La lettera *c*) introduce il nuovo articolo 4-*quater*, il quale prevede che:

- la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, secondo quanto stabilito anche dall'articolo 69-*bis*;

- la Consob è l'autorità competente per la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del SEBC, nonché per la vigilanza delle controparti non finanziarie;

- la Banca d'Italia è l'autorità che presiede il collegio previsto dall'articolo 18 del regolamento in questione e vigila sul corretto riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi.

La lettera *g*) introduce il nuovo articolo 69-*bis* che disciplina la procedura di autorizzazione e l'attività di vigilanza sulle controparti centrali prevedendo che:

- la Banca d'Italia presiede il collegio dei supervisori (articolo 18 del regolamento UE) chiamato ad esprimere pareri avendo riguardo alla stabilità delle CCP e al contenimento del rischio sistemico (parametri per calcolare i margini, i contributi al *default fund*, gli accordi di interoperabilità delle CCP e piani di risposta a situazioni di emergenza);

- la Consob vigila sui profili di trasparenza e tutela degli investitori.

La lettera *h*) riformula l'articolo 70 stabilendo che i margini e le prestazioni di garanzia acquisite dalle controparti centrali non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del gestore della controparte centrale, anche in caso di procedure concorsuali.

Le lettere *i*), *l*), *m*) ed *n*) apportano alcune modifiche agli articoli 70-*bis*, 70-*ter*, 72 e 77 per coordinare le disposizioni del

TUF con quelle del regolamento, in materia di accesso alle controparti centrali, accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con le controparti centrali e vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti di liquidazione.

La lettera *p*) introduce il comma *2-bis* all'articolo 166 estendendo la sanzione prevista in tale norma a chiunque eserciti il ruolo di controparte centrale, di cui al regolamento in questione, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione ivi prevista.

La lettera *r*) introduce il nuovo articolo 193-*quater* che stabilisce le sanzioni per tutte le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Il comma 2 dello stesso articolo 36 del disegno di legge introduce la norma transitoria secondo la quale il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e le relative sanzioni previste dall'articolo 190 del TUF continuano ad applicarsi ai sistemi di garanzia a controparte centrale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 89 (Disposizioni transitorie) del regolamento (UE) n. 648/2012.

Il comma 3 specifica infine che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti da esso previsti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 37 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni inserite nel disegno di legge, con esclusione dell'articolo 14, che reca oneri alla copertura dei quali si provvede con le modalità illustrate nella relazione tecnica.

Riguardo alle procedure AIR, posto che la necessità delle varie disposizioni normative proposte è stata indicata analiticamente nelle suesposta illustrazione e che le opzioni regolatorie contenute nelle singole disposizioni sono necessitate dall'adempimento di obblighi europei emersi, per la maggior

parte dei casi, nell'ambito di procedure di infrazione e pre-infrazione, non è stato possibile ipotizzare opzioni regolatorie alternative.

Non si è peraltro proceduto a richiedere alle varie amministrazioni singole AIR su norme di specifica competenza, in quanto le stesse norme sono state formulate sulla base delle osservazioni della Commissione europea, come sopra accennato, nell'ambito di casi EU Pilot o di procedure d'infrazione, e, pertanto, non è stato possibile fare scelte in ordine ad eventuali altre opzioni regolatorie.

Il provvedimento è stato approvato «salvo intese» in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013. A seguito delle successive intese raggiunte con le amministrazioni interessate, sul testo concordato è stato acquisito, in data 11 aprile 2013, il parere, favorevole, con condizioni, della Conferenza Stato-Regioni – sessione comunitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituita dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Le condizioni poste dalla Conferenza Stato-Regioni sono tre, tutte all'articolo 27, due delle quali, al comma 2, sono state accolte nei termini in cui erano state poste, mentre sulla condizione posta al comma 3 il Governo ha proposto una riformulazione che è stata accolta dalle Regioni.

Pertanto, nella formulazione dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 27:

– al comma 2, sono state eliminate le parole: «d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini»;

– allo stesso comma 2, dopo l'espressione «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi», la parola «abbattuti» è stata sostituita con «oggetto di deroga»;

– al primo periodo del comma 3, dopo la parola «ISPRA», le parole «o gli istituti re-

gionali dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa ove istituiti» sono state sostituite con le seguenti «o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa».

Le regioni hanno proposto inoltre emendamenti non condizionanti all'articolo 15, che si è ritenuto di non poter accogliere, in quanto in ordine ai limiti edittali delle sanzioni è necessario mantenere gli importi già previsti al fine della dissuasività delle stesse, mentre quelli proposti dalle regioni, sia per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, sia per quanto riguarda la sanzione di

cui al comma 6, sono evidentemente inadeguati sotto questo profilo.

Peraltro, la revisione del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 15 è divenuta ineludibile per la forte refrattarietà degli allevatori di galline ovaiole ad adeguare i propri allevamenti, preferendo esporsi al rischio di pagamento delle sanzioni amministrative di importo modesto.

Le regioni infine hanno formulato una forte raccomandazione al Governo, che l'ha accolta, di proseguire il confronto al fine di raggiungere una posizione ponderata e condivisa sulla disciplina delle guide turistiche.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La necessità di provvedere deriva non solo dalla pendenza di 19 procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano a causa del ritardo o del non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, ma anche dalla necessità di prevenire l'avvio di ulteriori procedure di infrazione già preannunciate dalla Commissione europea nell'ambito del sistema EU pilot o mediante altre lettere formali, nonché dalla necessità di attuare due regolamenti europei entro le scadenze in essi previste.

In tal modo s'intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione.

L'intervento normativo è coerente con il programma di governo. infatti, ai sensi del punto 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, relativa alle attività del Governo durante la crisi ministeriale, il Consiglio dei Ministri "non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali o comunitari, compresa la legge comunitaria annuale".

*2) Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra all'interno degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo costituzionale posto dall'art. 117 Cost.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il disegno di legge in esame modifica talune disposizioni di livello primario vigenti al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:

- libera circolazione delle persone e dei servizi e diritto di stabilimento;
- fiscalità;
- lavoro e di politica sociale;

- sanità pubblica;
- ambiente;
- infrastrutture (incidenti ferroviari e telepedaggio);
- interno (sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale);
- protezione del diritto di autore
- strumenti finanziari OTC

Nessun adeguamento viene realizzato tramite interventi di livello secondario.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

L'omogeneità del contenuto delle disposizioni del disegno di legge è assicurata dalla comune finalità di un esatto e completo adempimento di obblighi europei.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

**L'articolo 1** relativo al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è compatibile in quanto la normativa del diritto di cittadinanza è di competenza dello Stato.

**L'articolo 4** con il quale si consente alle guide turistiche italiane e a quelle abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni da parte delle Regioni.

La disposizione è compatibile con quanto stabilito dalla sentenza n. 222/2008 della Corte Costituzionale secondo cui: "la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale ...".

**L'articolo 8** modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni per i familiari di cittadini dell'Unione, per i soggiornanti di lungo periodo e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La norma, ai sensi dell'art. 97 Cost. comma 2, è riservata alla legge dello Stato.

**L'articolo 11** abroga il sistema di affidamento diretto del servizio di riscossione delle imposte locali finora utilizzato nei Comuni. La norma è compatibile in quanto afferisce alla materia della concorrenza, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Cost.

**L'articolo 25** in materia di acque, prevede che le Regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata successivamente alla predisposizione dei programmi stessi. La norma riguarda la materia esclusiva dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

**L'articolo 27** sul prelievo venatorio, prevede che le deroghe in materia di caccia siano adottate dalle Regioni e dalle Province autonome con provvedimento amministrativo, al fine di impedire

che l'adozione delle deroghe con legge regionale renda inutilizzabile il potere di annullamento previsto in capo al governo, la cui pratica è stata sanzionata dalla Corte Costituzionale. La norma riguarda la materia esclusiva dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

**L'articolo 35** in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali in favore di imprese localizzate nelle zone colpite da calamità naturali nelle regioni Marche, Umbria, Puglia e Abruzzo, prevede che le stesse non possano determinare sovracompensazioni rispetto al danno effettivamente subito. A tal fine la norma prevede la sospensione degli aiuti finora concessi fintanto che la Commissione europea non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La norma riguarda la materia esclusiva della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Le norme contenute nel provvedimento non impattano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento, in quanto il disegno di legge comunitaria 2011 (ex A.S. 3129) e il disegno di legge comunitaria 2012 (ex A.S. 3510), all'interno dei quali erano contenute alcune delle disposizioni ora riportate nel presente provvedimento, sono decaduti con lo scioglimento delle Camere.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

*PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi Eu Pilot che il presente disegno di legge è volto a risolvere:

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 1	Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.	Procedura di infrazione 2011/2053
ART. 2	Modifiche del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri.	Procedura d'infrazione 2009/4686
ART. 3	Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale.	Caso EU Pilot 2066/11/MARK
ART. 4	Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea	Caso EU Pilot 4277/12/MARK
ART. 5	Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo.	Procedura di infrazione n. 2012/4094
ART. 6	Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di società tra avvocati.	Caso EU Pilot 1753/11/MARK
ART. 8	Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.	Casi Eu Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME
ART. 9	Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di tassazione di auto di lusso imbarcazioni e aeromobili.	Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU
ART. 10	Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.	Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU
ART. 11	Servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	Caso EU pilot 3452/12/MARKT
ART. 12	Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).	Caso EU Pilot 3852/12/EMPL
ART. 13	Disposizioni volte a sanare la procedura di infrazione n. 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del d.lgs. n. 368 del 2001 ai requisiti di cui alla clausola 7 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	Procedura di infrazione n. 2010/2045
ART. 14	Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	Procedura di infrazione n. 2013/4009
ART. 15	Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267 in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.	Procedura di infrazione 2011/2231

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 18	Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.	Procedura di infrazione 2009/4583
ART. 19	Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.	Procedura di infrazione 2011/2217
ART. 20	Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni.	Procedura di infrazione 2012/2054
ART. 21	Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 in materia di gestione dei rifiuti e delle industrie estrattive.	Procedura di infrazione 2011/2006
ART. 22	Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.	Procedura di infrazione 2011/2218
ART. 23	Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.- RAEE.	Procedura di infrazione 2009/2264
ART. 24	Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.	Procedura di infrazione 2009/2086
ART. 25	Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	Procedura di infrazione 2007/4680
ART. 26	Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.	Procedura di infrazione 2007/4679
ART. 27	Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	Procedura di infrazione 2006/2131
ART. 28	Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati	Procedura di infrazione 2013/2032
ART. 29	Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari.	Caso EU Pilot 1254/10/MOVE
ART. 30	Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	Procedura d'infrazione - 2012/0433
ART. 31	Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 in tema di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	Procedura di infrazione 2012/2189
ART. 32	Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici	Caso EU Pilot 4176/12/MOVE

ART. 33	Modifiche all'art. 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	Procedura d'infrazione 2012/2138
ART. 34	Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)	Caso EU Pilot n. 3955/12/MARK

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non impatta con obblighi internazionali.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pendono, al momento, innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi inerenti alle materie trattate dal disegno di legge in esame.

Le disposizioni dell'**articolo 27**, in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, sono finalizzate a dare ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione del 15 luglio 2010, pronunciata nella causa C-573/08 nei confronti dell'Italia, secondo cui la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva ed il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo.

Le disposizioni dell'**articolo 34**, relative alla protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali, mirano ad adeguarsi al contenuto della sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO). In particolare, la Corte ha ritenuto che un corretto bilanciamento tra l'interesse del titolare del diritto di autore, da un lato, e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e commercializzato prodotti caduti in pubblico dominio prima della dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di diritti di autore, non possa consentire alle imprese di sfruttare modelli di design industriale senza pagare i relativi diritti di autore per un periodo superiore ai 5 anni.

Semplici indicazioni in merito alle linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia possono essere fornite con riferimento all'**articolo 2** in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri: si segnala, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 dicembre 2006, sulla causa C 371-04, secondo cui "Lo Stato membro che non tiene conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una pubblica amministrazione di un altro Stato membro da un lavoratore comunitario impiegato nel settore pubblico, viene meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità."

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

~~Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.~~

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### *PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Tra le nuove definizioni normative si segnalano le seguenti:

- **all'articolo 20**, relativo alla valutazione e gestione dei rischi da alluvioni, si escludono dalla definizione di "alluvione" gli allagamenti causati da impianti fognari, come richiesto dalla direttiva 2007/60/CE;
- **all'articolo 12, comma 1, lettera a)**, relativo all'orario di lavoro della gente di mare, che apporta modifiche al d.lgs. n. 271 del 1999, viene integrata la definizione di "lavoratore marittimo", di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), del citato decreto legislativo, per specificare che rientra in tale categoria qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio, purché appartenga alla categoria della gente di mare di cui di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del Codice della navigazione;
- **all'art'articolo 35, comma 7**, relativo agli aiuti di Stato per fronteggiare calamità naturali, viene data alla definizione di "impresa" la valenza che ne dà la giurisprudenza europea: per impresa si intende qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per la maggior parte delle disposizioni del disegno di legge, considerata la necessità di non alterare testi base che disciplinano la materia.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni di interpretazione autentica.

~~Tra le disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, si segnala l'articolo 35 che ripristina l'originario periodo transitorio quinquennale di mancata protezione dei diritti d'autore dei disegni e modelli industriali, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni, nel rispetto anche del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia~~

Si citano di seguito le disposizioni ad effetto retroattivo.

**l'articolo 2, comma 2**, dispone la corresponsione degli emolumenti arretrati a titolo di indennità di anzianità per il personale medico e veterinario che abbia prestato servizio presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro;

**l'articolo 12**, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, dispone, con effetto retroattivo, che i contratti collettivi del comparto marittimo stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto - in particolare quelli che decorrono dal 24 novembre 2010 - se stabiliscono deroghe sul riposo del personale marittimo, devono essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero del Lavoro, entro sei mesi. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito tali deroghe perdono efficacia.

Tra le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente **si citano i seguenti articoli:**

**l'articolo 12**, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, prevede che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, possa autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi fissati dal d.lgs. n. 271/1999. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto e le deroghe medesime debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.»

**l'articolo 36**, in materia di strumenti derivati OTC, inserisce nel T.U. in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998) un nuovo articolo 70, relativo alle garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale, prevedendo, al comma 1, che i margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012. Tale principio, che viene riformulato, è già contenuto nell'articolo 70 vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*



—Atti attuativi del presente disegno di legge sono previsti da:

**l'articolo 16, commi 3, 4 e 5**, in materia di biocidi, prevedono l'adozione di decreti del Ministro della salute per la regolamentazione delle tariffe connesse ai servizi prestati dal nuovo regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla disciplina dei controlli sul mercato e alla disciplina dell'iter dei provvedimenti autorizzativi;

**l'articolo 17**, comma 5, relativo all'attuazione del regolamento (UE) n. 1223/2009 sui cosmetici, prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute per la regolamentazione dei controlli sul mercato, il sesto comma prevede analogo provvedimento per la disciplina degli adempimenti in materia di vigilanza e sorveglianza;

**l'articolo 24**, relativo alla valutazione di impatto ambientale, contempla i seguenti atti attuativi:

- **al comma 1** prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei nuovi criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
- **al comma 2** prevede che, entro i successivi tre mesi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle dette linee guida potranno poi definire specifici criteri e soglie per la verifica di assoggettabilità a procedura VIA. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.
- **al comma 3** prevede infine che, entro 6 mesi dall'adozione delle linee guida e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali;

**l'articolo 26**, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, prevede, al comma 3, lettera h), che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definiti i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa dei danni ambientali.

In applicazione dei criteri previsti nel decreto predetto, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a determinare, per ogni singolo caso, le misure di riparazione dei danni ambientali e l'accertamento delle responsabilità risarcitorie;

**l'articolo 31**: prevede che con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime;

**l'articolo 32**: il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, siano emanate le disposizioni attuative per il funzionamento dell'organismo di conciliazione in materia di telepedaggio, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009;

**l'articolo 35:** con riferimento agli aiuti di Stato, il comma 4 prevede che l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma;

**l'articolo 36:** con riferimento agli strumenti derivati OTC, il nuovo articolo 69-bis (autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali), da introdurre nel T.U. in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998) prevede i seguenti atti attuativi:

- il comma 3 prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, adotti un regolamento per disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativi;
- il comma 8 prevede che la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'abito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite

I termini, proposti dalle amministrazioni competenti per i singoli interventi normativi, sono ritenuti congrui.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso Amministrazioni ed Enti pubblici.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge risponde alla necessità di adempiere ad obblighi europei per i quali la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a numerosi casi di pre-infrazione, nel quadro del sistema EU Pilot, nonché a numerose procedure d'infrazione.

In linea generale, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravii finanziari a carico della casse dello Stato.

Si rammenta, al riguardo che, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità da 10.880,00 a 652.800,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia Europea e una somma forfetaria, pari a 8.854.000,00 euro, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia Europea a norma dell'art. 260 TFUE.

Gli articoli di seguito indicati prevedono adempimenti ai quali è possibile far fronte ad invarianza della spesa.

**L'articolo 9**, recante modifiche alla disciplina fiscale degli aeromobili privati, prevede la modifica dell'art.16 comma 14-bis della Legge 214/11, il quale con l'articolo 3-sexies, comma 1, lettera c) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - convertito con modifiche, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - aveva previsto l'applicazione dell'imposta sugli aeromobili anche agli aerei non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si fosse protratta oltre i 45 giorni annui anche non continuativi, andando così a modificare l'originaria previsione di esenzione qualora la sosta in oggetto non avesse superato le 48 ore, così come recitava la versione originaria del comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 poi convertito con la prima citata Legge 214/11; l'attuale modifica prevede l'estensione di tale periodo di permanenza ad un tempo che sia non inferiore ai 6 mesi, al fine di non contrastare con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE del Consiglio Europeo, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU. Allorchè, riguardo all'emendamento 14-bis, sia in sede di prima conversione del decreto originario che in quella di successiva modifica operata dalla legge n.44 che ha convertito il D.L. n.16 del marzo 2012 non sono stati ascritti in via prudenziale effetti di sorta sul gettito in relazione a tale fattispecie, considerando quindi congrui gli 85 milioni di euro stimati per la norma originaria, parimenti non vengono indicati effetti di segno contrario conseguenti alla presente modifica normativa proposta.

**L'articolo 10**, recante modifiche alla normativa nazionale in tema di monitoraggio fiscale introduce una serie di obblighi informativi in capo ai seguenti soggetti:

- Intermediari finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) del predetto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (comma 1, lettera a);

- Persone fisiche, enti non commerciali, e società semplici ed equiparate ai sensi dell' articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (**comma 1, lettera c**).

Inoltre, la disposizione prevede (**lettera b**) che al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DL 78/2009, può richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, e previa autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate: a) agli intermediari indicati all' art. 1 comma 1 del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del citato d.lgs. n. 231/2007, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegato, l'identità dei titolari effettivi rilevati. Infine, la **lettera d)** della disposizione in esame, prevede che per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate sopra illustrati, e posti a carico degli intermediari, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia che le disposizioni sopra evidenziate, in quanto aventi la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, sono suscettibili di determinare effetti positivi per il bilancio dello Stato, che prudenzialmente non vengono stimati.

**L'articolo 16**, relativo all'attuazione del Regolamento (UE) 528/2012 in materia di biocidi, designa il Ministero della salute quale "autorità competente" titolare degli adempimenti connessi al regolamento. I proventi derivanti dalle tariffe relative alle procedure di controllo sull'immissione in commercio di biocidi saranno riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero della Salute.

Pertanto la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'erario.

**L'articolo 17**, relativo all'attuazione del Regolamento (UE) 1223/2009 in materia di cosmetici, designa il Ministero della salute quale "autorità competente" titolare degli adempimenti connessi al regolamento. Le relative attività di vigilanza e sorveglianza sul mercato dei cosmetici saranno svolte dal Ministero della salute senza oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'erario.

**L'articolo 21, comma 1**, relativo alle industrie estrattive, alla **lettera o)** prevede che, in caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente, qualora assuma gli oneri previsti a carico dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzerà le risorse previste all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117. A legislazione vigente l'operatore è, infatti, tenuto a prestare, a favore dell'autorità competente, anche per la gestione successiva alla chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione, adeguata garanzia finanziaria commisurata alla durata ed al costo complessivo della gestione post-operativa stessa al fine, appunto, di assicurare che le procedure di detta gestione siano eseguite (art.14, comma 3).

Pertanto, dall'attuazione della disposizione correttiva non potranno derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 25, comma 1, lettera a)**: la norma vigente (art. 78-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni) prevede l'obbligo di definire l'inventario dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite non solo per le sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, come prescritto dalla pertinente direttiva comunitaria, ma anche per le sostanze non prioritarie. La disposizione correttiva è volta a limitare l'obbligo di definire detto

l'inventario per le sole sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e non anche per le sostanze non prioritarie. In tal modo si assicura un recepimento conforme alla norma comunitaria, garantendo una compatibilità dei dati a livello europeo e semplificando il compito degli enti territoriali incaricati di redigere l'inventario.

Pertanto, dalla attuazione della disposizione correttiva non potranno derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 25, comma 1, lettere g) ed h):** le due modifiche riguardanti l'aggiornamento sessennale dei piani di gestione dei distretti idrografici e l'aggiornamento del registro delle aree protette sono state inserite per recepire espressamente l'art. 6, comma 3, e l'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE e rendere del tutto conforme la trasposizione delle norme comunitarie nella legislazione nazionale.

In realtà la revisione dei piani e dei registri è già prevista dalle norme vigenti (artt. 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni), benché riferita ai piani di tutela regionali. Tali piani di tutela costituiscono, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione contenente le misure necessarie alla tutela dei sistemi idrici a scala regionale e, come tale, sono propedeutici ai piani di gestione dei distretti idrografici dei quali rappresentano parte integrante. Considerato dunque, che il piano di tutela è parte integrante del piano di gestione ed è già sottoposto a aggiornamento ogni 6 anni, ne consegue implicitamente che il piano di gestione deve essere sottoposto ad automatica revisione e aggiornamento ogni 6 anni. Analogamente anche l'aggiornamento del registro delle aree, in quanto parte del contenuto dei piani di gestione, già costituisce un'attività a regime, che avviene in concomitanza con la revisione e gli aggiornamenti dei piani di tutela e dei piani di gestione.

Le argomentazioni sopra esposte sono state prospettate alla Commissione europea in occasione della risposta alla prima contestazione mossa da parte della stessa Commissione nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680, ma erano stati ritenuti non sufficienti. Pertanto, si è reso necessario prevedere una modifica formale della norma che esplicitasse l'obbligo di revisione sia dei piani di gestione dei distretti idrografici che per il registro delle aree protette.

Si ribadisce, pertanto, che l'attività di revisione dei piani di tutela e dei registri delle aree protette non comporta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica, dato che era già prevista agli artt. 117 e 121 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, nell'ambito dei piani di tutela regionali.

**L'articolo 31** prevede che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano fissate, con decreto del Ministro dell'interno, nel numero massimo di dieci.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevede che le dieci sezioni operino con spese a carico degli stanziamenti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, quantificati, nel prosieguo della presente relazione, sulla base della spesa media sostenuta per il funzionamento delle sezioni previste dall'O.P.C.M. n. 3703 del 12 settembre 2008.

L'onere di seguito indicato è stato calcolato secondo una stima prudenziale e rappresenta il limite massimo di spesa ipotizzabile. I costi sono infatti riferiti a un periodo emergenziale, caratterizzato dal massiccio afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale, con conseguente incremento delle domande di asilo dell'attività istruttoria da parte delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni.

Inoltre, occorre considerare che, in base alla norma proposta, le sezioni potrebbero essere costituite per periodi inferiori all'anno, ovvero potrebbe non essere necessario procedere all'attivazione delle stesse nel numero massimo consentito, atteso che la loro attività è funzionale all'incremento, anche solo temporaneo, del numero delle domande di asilo.

Si rappresenta, altresì, che l'informatizzazione della procedura di esame delle domande di asilo, attivata dal 1° luglio 2012, consentirà di ridurre i tempi di trattazione delle istanze e l'impiego di personale, con conseguente riduzione delle relative spese.

Ciò premesso, vengono di seguito evidenziati i costi per il funzionamento di una singola sezione, che risultano pari ad euro 73.266,00 così distinti:

- a) per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione arredi ed apparecchiature) si stima un costo annuale di euro 10.000,00 per sezione;
- b) per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale per ogni sezione di euro 62.000. Nella stima dei costi si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla vigente legislazione in materia di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti di commissioni;
- c) per il pagamento di missioni al personale operante presso una sezione si stima un costo annuale di euro 1.266,00.

Conseguentemente il costo di n. 10 sezioni è pari ad euro 732.660,00 (73.266,00 x 10).

I relativi oneri continueranno a gravare sul capitolo di bilancio 2255 "Spese per il funzionamento della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni Territoriali preposte all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il cui stanziamento annuale per l'anno 2012 è pari ad euro 2.000.000,00 e per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente ad euro 1.800.060 e 1.812.069.

Anche l'O.P.C.M. n. 3703/2008, infatti, non ha individuato una copertura ad hoc bensì ha previsto il ricorso "alle risorse iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno". In buona sostanza, la proposta normativa, ferma restando la copertura finanziaria, fornisce una nuova legittimazione alla eventuale istituzione delle predette sezioni per le esigenze rappresentate.

Lo stanziamento iniziale del capitolo 2255 potrà essere incrementato qualora si dovesse presentare un fabbisogno superiore, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 94/2009, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate a titolo di contributo per le istanze in materia di cittadinanza, con specifica destinazione della metà del gettito alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Nell'esercizio 2011 sono stati riassegnati per le finalità previste dalla citata norma oltre 12 milioni di euro, mentre per il 2012 è stata già chiesta la riassegnazione di un importo complessivo di 12.461.7134,00.

E' agevole argomentare che il contributo in questione determinerà in futuro introiti quanto meno costanti, se non in aumento. Come si evince dall'allegato prospetto, negli ultimi anni si è registrato, infatti, un aumento esponenziale delle istanze di cittadinanza (con un incremento, dal 2006 al 2011, pari al 130%), quale effetto naturale di un fenomeno, quello migratorio, certamente destinato a non affievolirsi, in quanto divenuto strutturale.

In ogni caso, nella disposizione che si propone è inserita la clausola di invarianza degli oneri a salvaguardia della sua neutralità finanziaria.

**L'articolo 32** designa un organismo di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra gli esattori dei pedaggi ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (di seguito S.E.T.).

Il comma 4 prevede che dalla attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che l'Amministrazione provvede all'adempimento dei previsti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso si segnala che le spese per l'eventuale attivazione della procedura di mediazione, saranno poste a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della controversia, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14**, diversamente dai precedenti, comporta oneri.

Esso infatti prevede la concessione ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti dell'assegno mensile per il nucleo familiare. Tale beneficio è previsto per tredici mensilità, con effetto dal 1° gennaio 1999. Esso è concesso da parte dei Comuni ed erogato da parte dell'INPS. Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. I requisiti a normativa vigente per il diritto alla prestazione sono:

- cittadinanza italiana o comunitaria per i residenti nel territorio dello Stato (L. 338/2000, art. 80, comma 5)
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti *in* affidamento pre-adoztivo; (L. 338/2000 art. 80 comma 5)
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno.

Valutazione oneri 2013 - (importi in euro)

<u>Basi tecniche:</u>	Dati
N° famiglie italiane con figli (a)	6.749.000
N° nuclei familiari italiani con 3 e più figli minori (a)	510.000
N° famiglie di soli stranieri (b)	1.605.276
N° famiglie di soli stranieri con almeno tre figli minori (b)	65.816
Stima N* famiglie di soli stranieri con almeno tre figli minori lungosoggiornanti	34.290
N° beneficiari prestazioni ANF Comuni 2011 (e)	182.397
Importo totale erogato ANF dei Comuni 2011 (c)	319.210,701
Stima della percentuale delle famiglie straniere potenziali beneficiari (d)	17.145
Importo medio annuale dell'assegno rivalutato al 2013	1.832,00
Totale stima onere annuo derivante dall'applicazione della modifica normativa	31.410.000

(a) Fonte: Rapporto di Coesione Sociale 2011
(b) Fonte: Istat - Le famiglie con stranieri: indicatori di disagio economico - 28 febbraio 2011
(c) Fonte: Archivio INPS - Statistiche prestazioni sociali al 14 novembre 2012
(d) Stima prudenziale sulla base dell'indagine Istat - I redditi delle famiglie con stranieri - 22 dicembre 2011. In base a tale indagine (prospetto 9) il reddito mediano netto delle famiglie con tre o più figli minori nel 2008 è stato all'incirca pari alla soglia ISE per il medesimo anno per la concessione dell'assegno (nuclei di 5 componenti). Pertanto, in base alle risultanze dell'indagine, si stima che i potenziali beneficiari non arrivino al 50% del totale delle famiglie lungosoggiornanti. A fini prudenziali, anche per evitare eventuali sforamenti, si è comunque scelto di applicare la soglia del 50%.

Si rileva che l'onere annuo stimato per il 2013 è valido anche per gli anni a decorrere dal 2014.

Si rileva altresì che, nel 2013, l'onere sarà pari alla metà di quello stimato, come previsto dalla prima parte del comma 2 dell'articolo 14.

Tenuto conto che la natura degli oneri di cui all'art. 65 della legge 448/98 si configura come inderogabile, non escludendo la possibilità di uno sforamento degli stessi, si è reso necessario prevedere, ai sensi dell'art. 17 della legge 196/09 apposita clausola di salvaguardia.

Per le annualità successive al 2013 è stata prevista la copertura mediante:

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 328/00 per un importo pari ad euro 15 milioni annui;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari ad euro 12 milioni annui;

la riduzione del Fondo Speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per un importo pari ad euro 4,41 milioni annui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*As...*

POSITIVO

NEGATIVO

26 APR. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conte*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI E IN MATERIA DI DI- RITTO DI STABILIMENTO

##### Art. 1.

*(Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)*

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;

*b)* all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;

*c)* all'articolo 9:

1) al comma *3-bis*, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;

d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».

2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse.

#### Art. 2.

*(Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario na-

zionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)*

1. All'articolo 203 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato.

### Art. 4.

*(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK)*

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza neces-

sità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.

#### Art. 5.

*(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094)*

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».

#### Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».

#### Art. 7.

*(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi».

#### Art. 8.

*(Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/ JUST e 2368/11/HOME)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello *status* di protezione sussidiaria».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

#### Art. 9.

*(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU)*

1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti

nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14».

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU)*

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Trasferimenti attraverso intermediari)*. - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini sta-

biliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Trasferimenti attraverso non residenti*). - 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tec-



nico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;

*c)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere *c*), *d*) ed *h*), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;

*d*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Sanzioni*). - 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal

10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Tassazione presuntiva*). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».

#### Art. 11.

*(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI LAVORO  
E DI POLITICA SOCIALE

## Art. 12.

*(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL)*

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;

b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipolo-

gie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato».

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.

#### Art. 13.

*(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Criteri di computo)*. - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due

anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

#### Art. 14.

*(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009)*

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ  
PUBBLICA

## Art. 15.

*(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Sanzioni amministrative)*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera *b*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.

3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera *b*), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## Art. 16.

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)*

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento n. 528.

## Art. 17.

*(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)*

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli

articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.

Art. 18.

*(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».

Art. 19.

*(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Cooperazione)*. - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

## CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

#### Art. 20.

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;

3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se opportuno»;

c) all'articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato»;

*d*) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatica»;

*e*) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».

#### Art. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)*

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

*b*) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

*c*) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;

e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;

f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione



degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;

*c)* se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

*d)* la natura delle eventuali decisioni;

*e)* l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;

*h)* all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

*1-ter.* Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

*i)* all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e *1-bis*»;

*l)* all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

*m)* all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;

o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;

p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;

r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».

## Art. 22.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)*

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;

f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

## Art. 23.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)*

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:

«8.9-bis. Test di fecondazione».

## Art. 24.

*(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

## Art. 25.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;

c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;

d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;

e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;

f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;

g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;

h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;

i) all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densità dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del

secondo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

*l)* all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera *a)* del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

*m)* all'allegato 3 alla parte III, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:

«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;

*n)* all'allegato 3 alla parte III, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:

1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inseriti le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;

2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».

2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per



effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

Art. 26.

*(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)*

1. Alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 299 è premesso il seguente:

«Art. 298-bis. - *(Principi generali)*. - 1. La disciplina della parte VI del presente decreto legislativo si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte VI, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno,

le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal titolo V della parte IV del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte VI nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III del presente decreto»;

*b)* all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;

*c)* all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

*d)* all'articolo 303, comma 1, lettera *f)*, le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;

*e)* all'articolo 303, comma 1, la lettera *i)* è abrogata;

*f)* all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

*g)* all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte VI, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno

ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;

h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte VI alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte VI i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;

i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte im-

possibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»;

l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte VI, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti».

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g)

del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 27.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)*

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».

2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva*

2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave di-

minuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-*bis*».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



## Art. 28.

*(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032)*

1. Il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

## CAPO VI

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 29.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)*

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;

2) al comma 2, l'alea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove l’Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall’articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L’esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l’indagine giudiziaria. Se l’esame o l’analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l’Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l’Organismo investigativo e l’Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l’utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

b) all’articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell’Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l’Autorità».

#### Art. 30.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433)*

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma

della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;

e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;

e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5»;

2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;

3) al comma 6:

3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;

3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi *primer* e le cariche di rinforzo *booster*» sono sostituite dalle seguenti: «per

gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e-quater*)»;

3.3) alla lettera *f*), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;

*c*) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;

3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;

*d*) all'articolo 5:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;

*e*) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera *b*), punti *i*) e *ii*), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca

sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera *b*), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».

Art. 31.

*(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 32.

*(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)*

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.

4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33.

*(Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138)*

1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'alea è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:».

Art. 34.

*(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)*

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data».

## Art. 35.

*(Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)*

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;



c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

5. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle imprese che:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;

c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al comma 5 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Art. 36.

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*w-quinquies*) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;

b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;

c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 4-quater. - *(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).*  
- 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.

2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;

*d*) all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette im-

prese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;

e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;

f) all'articolo 69:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;

3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;

4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;

5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;

6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;

g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica

l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.

6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al comma 1.

7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;

h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale*).  
- 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente se-

condo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;

*i)* all'articolo 70-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

*l)* all'articolo 70-*ter*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;

*m)* all'articolo 72:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-*bis*»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;

n) all'articolo 77:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa;

4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;

5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

o) all'articolo 77-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 166:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;

2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis»;

q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono so-



stituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;

r) dopo l'articolo 193-ter è inserito il seguente:

«Art. 193-quater. - (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquanta.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 37.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



